

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 dicembre 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399. Sentenza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Omessa previsione della perdurante efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa insuscettibili di riconduzione ad un progetto, oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Lamentata irragionevolezza, con incidenza sul diritto al lavoro - Eccepita inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie e per difetto di uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio *a quo* - Reiezione.

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario).
- Costituzione, art. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma.

Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarietà della norma rispetto alla sua *ratio* - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario).
- Costituzione, art. 3, primo comma (artt. 4, primo comma e 35, primo comma).

Pag. 13

N. 400. Sentenza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, all'esito del precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero *ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen.* - Incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di terzietà ed imparzialità del giudice e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

» 18

N. 401. Sentenza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140/1985 in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, lesione della garanzia previdenziale, violazione del diritto di azione e di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 38, secondo comma.

» 21

N. 402. Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace - Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (per disparità di trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo - Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice penale militare di pace, art. 37, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2, del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 31 gennaio 2002, n. 6, e con gli artt. 314, secondo comma, e 323 del codice penale.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Pag. 25

N. 403. Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché asserita lesione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e art. 10 della legge 20 febbraio 2006 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

» 30

N. 404. Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Previsione della definizione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione, anziché dell'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - Denunciato eccesso di delega - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 18; cod. proc. civ., art. 420-bis.
- Costituzione, art. 76.

» 34

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Regione Umbria).

Edilizia e urbanistica - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Alienazione degli immobili degli IACP - Previsione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, tra il Ministro delle infrastrutture e il Ministro per i rapporti con le regioni, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione predette - Individuazione dei criteri da recepire negli accordi, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare IACP, favorire l'acquisto in proprietà da parte degli assegnatari, acquisire risorse per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica - Lamentata interferenza statale nella gestione dei beni e del patrimonio regionale, vincolo di destinazione all'uso delle risorse acquisite, asserita reiterazione di norme già dichiarate illegittime con la sentenza n. 94 del 2007 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'edilizia residenziale pubblica, limitazione all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, violazione del giudicato costituzionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 13, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 119, primo comma, e 136.

Pag. 37

- N. 74. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 (della Regione Toscana).

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni - Banda larga - Occupazione e utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica - Clausola di salvaguardia a favore del patrimonio indisponibile «dello Stato, delle province e dei comuni» - Omessa inclusione del patrimonio indisponibile delle Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della disponibilità patrimoniale e dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria garantite alle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 14.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Edilizia e urbanistica - Piano Casa - Approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di un piano nazionale di edilizia abitativa destinato ad incrementare il patrimonio immobiliare attraverso la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, per realizzare programmi di edilizia residenziale anche sociale - Previsione di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, dichiarati di interesse strategico nazionale ai fini delle procedure di approvazione e di attuazione e agli effetti urbanistici - Istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture con gestione centralizzata degli interventi - Lamentata esorbitanza dalla competenza statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, incidenza nelle materie di competenza regionale dell'edilizia residenziale pubblica, della assistenza sociale e del governo del territorio, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, inadeguatezza delle previste forme di coinvolgimento delle Regioni, gestione accentrata di risorse afferenti a funzioni ordinarie delle Regioni e degli enti locali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa della Regione, compressione dell'autonomia finanziaria regionale, lesione del principio del congruo finanziamento delle competenze regionali, lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Edilizia e urbanistica - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Cessione del patrimonio residenziale pubblico - Promozione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati - Individuazione di criteri specifici e dettagliati da seguire nella predisposizione degli accordi medesimi - Vincolo di destinazione all'uso dei proventi delle alienazioni - Istituzione di un fondo ministeriale per finanziamenti agevolati in favore delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, da erogarsi secondo le norme definite con atto ministeriale - Lamentata ingerenza nel potere di gestione delle Regioni dei propri beni e del proprio patrimonio, istituzione di fondi settoriali a destinazione vincolata incidenti su materie di competenza regionale, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa delle Regioni nella materia residuale della gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, violazione dell'autonomia finanziaria e patrimoniale delle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 13, commi 1, 2 e 3-bis.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Lavoro e occupazione - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di apprendistato - Intervento sulla durata dell'apprendistato professionalizzante - Attribuzione alla fonte contrattuale della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, in luogo della fonte regionale - Lamentata interferenza nella materia di competenza regionale della formazione professionale, carenza di coinvolgimento regionale, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa delle Regioni nella materia della formazione professionale, lesione del principio di sussidiarietà.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Trasporto pubblico - Trasporto marittimo - Servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico - Attribuzione alle Regioni dei relativi compiti di programmazione e amministrazione - Compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione dei servizi, «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» - Lamentato trasferimento di funzioni senza integrale copertura finanziaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di trasporto pubblico e dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 57, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni ed altri enti locali - Prevista redazione da parte di ciascun ente, di apposito elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione, con successivo piano delle alienazioni e valorizzazioni - Attribuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano del carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia e Regione - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale del governo del territorio, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, carenza di previa intesa - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale, violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione dal 2% allo 0,5% degli importi dei compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, comma 8.
- Costituzione, art. 117.

Istruzione - Organizzazione scolastica - Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati - Abilitazione dei regolamenti medesimi a modificare le disposizioni legislative vigenti - Lamentato esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato nella materia concorrente dell'istruzione, alterazione del sistema costituzionale delle fonti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare regionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno - Definizione da parte del Ministero dell'economia, d'intesa con la Corte dei conti, delle informazioni predette, volte ad accertare anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di selettività delle progressioni economiche - Possibilità che la Corte dei conti proponga interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente, e in caso di superamento dei vincoli di finanza pubblica degli indirizzi della contrattazione nazionale, sospensione delle clausole contrattuali con obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva - Lamentata introduzione in capo alla Corte dei conti di una forma di verifica e controllo estesa al merito, incidenza su scelte organizzative e di merito della Regione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, commi 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Pag. 41

- N. 75. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008 (della Regione Piemonte).

Istruzione - Organizzazione scolastica - Inserimento, col decreto-legge n. 154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario *ad acta* - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell'istruzione, carenza dei presupposti che consentono l'esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti, previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'istruzione, abuso dello strumento del decreto-legge, lesione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, irragionevolezza - Istanza di sospensione.

- Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, art. 3, che ha inserito il comma 6-bis all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, comma secondo, 97, 117, comma terzo, 118 e 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8.

» 56

- N. 17. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 ottobre 2008 (della Regione Siciliana).

Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare la spettanza del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di taluni prodotti energetici (gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile), nonché a sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del relativo gettito - Diniego espresso con la Nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: «Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Mancata attribuzione al bilancio regionale di entrate ad esso spettanti per effetto del mutato quadro legislativo che ha configurato le accise sui riferiti prodotti energetici come imposte indirette sul consumo, anziché sulla produzione, determinando la cessazione della riserva allo Stato del relativo gettito - Denunciata lesione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione Siciliana - Compressione delle risorse spettanti alla Regione in base allo statuto e alle norme di attuazione in materia finanziaria - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'atto censurato e di conseguente annullamento dello stesso nella parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle suddette imposte.

- Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, 13 agosto 2008, n. 14413-2008.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Pag. 59

- N. 387. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 27 giugno 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita in epoca successiva alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 117/2008 di restituzione atti per *ius superveniens*.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 63

N. 388. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 25 giugno 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

Pag. 67

N. 389. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 25 giugno 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 71

N. 390. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 2 luglio 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di pagamenti eseguiti dalla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 75

N. 391. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 25 giugno 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

Pag. 79

N. 392. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 25 giugno 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 83

N. 393. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 maggio 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 87

N. 394. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 maggio 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

Pag. 91

N. 395. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 2 luglio 2008.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di pagamenti eseguiti dalla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

» 95

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 399

Sentenza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Omessa previsione della perdurante efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa insuscettibili di riconduzione ad un progetto, oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Lamentata irragionevolezza, con incidenza sul diritto al lavoro - Eccepita inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie e per difetto di uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio *a quo* - Reiezione.

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario).
- Costituzione, art. 3, primo comma, 4, primo comma e 35, primo comma.

Lavoro e occupazione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Passaggio ai contratti a progetto, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003 - Norme transitorie - Prevista conservazione dell'efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, insuscettibili di riconduzione a un progetto, fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo - Omessa previsione della perdurante efficacia di dette collaborazioni anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista, in caso di richiesta del collaboratore - Irragionevolezza, per contrarietà della norma rispetto alla sua *ratio* - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 86, comma 1 (testo originario).
- Costituzione, art. 3, primo comma (art. 4, primo comma e 35, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso con ordinanza del 13 marzo 2008 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente tra Borraccini Pietro e F.Ili Simonetti S.p.A., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile promosso da Pietro Borraccini contro la F.Ili Simonetti S.p.A., il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».

Il rimettente deduce che, con lettera del 26 ottobre 2004, la F.Ili Simonetti S.p.A. aveva comunicato al Borraccini la cessazione del rapporto con lui intercorrente in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il 1° gennaio 2003, «per sopraggiunta impossibilità dell'oggetto», richiamando l'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il quale dispone che «Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

Il giudice *a quo* prosegue affermando che l'attore aveva sostenuto, in primo luogo, che il contratto di collaborazione era riconducibile ad un progetto; in secondo luogo, che l'art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003 non può essere interpretato nel senso di aver disposto una cessazione automatica ed incondizionata dell'efficacia dei contratti di collaborazione alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (ossia al 24 ottobre 2004); infine che, se invece il citato art. 86 dovesse essere interpretato in tal senso, allora esso contrasterebbe con gli art. 1, 3, 4, 24, 35, 36 e 101 della Costituzione.

Il Borraccini aveva quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso della F.Ili Simonetti S.p.A. dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa e la condanna della convenuta all'adempimento di tale contratto ed a corrispondergli i compensi previsti dal contratto, eventualmente a titolo di risarcimento dei danni o, in subordine, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Ascoli Piceno deduce che l'affermazione dell'attore circa la riconducibilità del contratto stipulato dalle parti del giudizio *a quo* ad un progetto non trova rispondenza negli atti di causa e, dunque, ai fini della decisione della controversia è determinante stabilire se il rapporto di collaborazione sia o meno cessato *ex lege* alla data del 24 ottobre 2004.

Al riguardo, il rimettente sostiene che l'art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003, nel disciplinare il regime transitorio del passaggio dai tradizionali contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai nuovi contratti a progetto, prevede il mantenimento dell'efficacia dei primi, se stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, per la durata massima di un anno, salvo il termine ulteriore eventualmente consentito da accordi sindacali aziendali. Conseguentemente, in difetto — come nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* — di accordi sindacali, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 24 ottobre 2004, dovevano cessare inesorabilmente a quella stessa data, anche se i contraenti avessero stabilito termini di scadenza ad essa successivi.

Ad avviso del Tribunale, l'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 — quantomeno nella parte in cui non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista — si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza affermato dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Esso, inoltre, violerebbe gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., i quali si riferiscono, non solo al lavoro subordinato, ma anche al lavoro autonomo ed in particolare al lavoro parasubordinato, caratterizzato dalla personalità e continuità di una prestazione collegata funzionalmente con l'organizzazione del committente.

Difatti, le finalità espressamente dichiarate dall'art. 1 del d. lgs. n. 276 del 2003 sono quelle di agevolare la creazione di nuova occupazione e di porre fine agli abusi perpetrati a danno dei lavoratori con le vecchie forme di parasubordinazione. Ed allora, se lo spirito evidente della legge è quello per cui è meglio un lavoro incerto e flessibile piuttosto che nessun lavoro, è assurdo e contraddittorio che la stessa legge determini l'estinzione dei vecchi rapporti di collaborazione, operando retroattivamente su contratti legittimamente stipulati in base alla disciplina normativa previgente.

Il giudice *a quo* aggiunge che la specifica *ratio* dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 è da rinvenire nell'esigenza di favorire, con il rapido esaurimento di tutti i tradizionali rapporti di collaborazione continuativa e coordinata pendenti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, l'instaurazione di forme contrattuali maggiormente idonee a tutelare il lavoratore. Tuttavia, per perseguire tale finalità, la norma censurata ha adottato una disciplina che, in concreto, danneggia, invece di tutelare, il lavoratore parasubordinato. Né l'aver consentito agli accordi sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire termini maggiori dell'anno per la scadenza delle collaborazioni coordinate e continuative può escludere il dubbio di incostituzionalità della norma, poiché anche tale correttivo conserva il difetto di poter danneggiare il lavoratore se l'accordo sindacale aziendale non intervenga affatto (come nel caso oggetto del giudizio principale) oppure intervenga abbreviando il termine convenzionale senza prevedere garanzie di ulteriore occupazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione e, nel merito, ha chiesto che essa sia dichiarata manifestamente infondata.

La questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, sia perché il rimettente non ha sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, sia perché la domanda dell'attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di uno dei suoi presupposti (cioè la riconducibilità del contratto da lui stipulato ad un progetto).

Nel merito, la difesa erariale deduce che l'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 detta una disciplina per il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle collaborazioni coordinate e continuative, perseguendo adeguatamente l'esigenza di evitare forme di stabilizzazione di situazioni transitorie.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Ascoli Piceno dubita, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 20 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro), «quantomeno per la parte in cui la disposizione non prevede che le collaborazioni coordinate e continuative mantengano, nel caso in cui il collaboratore lo richieda, la loro efficacia anche oltre la scadenza di legge e fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista».

1.1. — Il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una articolata disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tra l'altro, esso stabilisce che, a differenza che nel passato, essi debbono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1) e che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (art. 69, comma 1).

Sono esclusi dal campo di applicazione di tali disposizioni, oltre alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate delle pubbliche amministrazioni (a queste ultime, infatti, il d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica: art. 1, comma 2), alcuni particolari rapporti di collaborazione specificamente indicati dall'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003: agenzia e rappresentanza commerciale (comma 1), prestazioni occasionali (comma 2), professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, rapporti ed attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni, coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (comma 3).

1.2. — L'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 detta la disciplina transitoria, disponendo in ordine alle collaborazioni coordinate e continuative che risultavano già stipulate il 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003. Esso, nella versione originaria (che è quella censurata dal rimettente) stabilisce che «Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».

Il successivo art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2004 ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003, inserendovi una limitazione alla possibilità per i contratti collettivi aziendali di stabilire termini di efficacia delle collaborazioni stipulate ai sensi della disciplina previgente diversi da quello contemplato dal primo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 86: è ora previsto, infatti, che i contratti collettivi in questione non possono stabilire un termine di efficacia superiore al 24 ottobre 2005.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione per irrilevanza, perché il rimettente non avrebbe sufficientemente descritto la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e perché la domanda dell'attore dovrebbe comunque essere rigettata per difetto di uno dei suoi presupposti (cioè la riconducibilità del contratto da lui stipulato ad un progetto).

2.1. — Tale eccezione non è fondata.

Infatti, il rimettente ha indicato le date di stipulazione (antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003) e di scadenza (successiva al 24 ottobre 2004) del contratto ed ha espresso chiaramente la propria convinzione circa il fatto che il rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti difettava dei requisiti richiesti dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Si può quindi concludere agevolmente nel senso dell'applicabilità della norma censurata alla fattispecie e, dunque, di ritenere rilevante la questione.

Non è vero, poi, che, come afferma la difesa erariale, accertata l'impossibilità di ricondurre la collaborazione ad un progetto, ne dovrebbe conseguire comunque il rigetto delle domande proposte dall'attore (condanna della convenuta all'adempimento del contratto ed al pagamento degli emolumenti da questo previsti). Infatti, l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003 determinerebbe l'espunzione dall'ordinamento proprio della norma che priva di efficacia i contratti di collaborazione stipulati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 276 del 2003 che, come quello oggetto del giudizio *a quo*, non sono riconducibili ad un progetto.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Il d. lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto una disciplina restrittiva per il particolare tipo di lavoro autonomo costituito dalle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 1, comma 2, e dall'art. 61, commi 1, 2 e 3, questo tipo di contratto può ora essere stipulato solamente se sia riconducibile ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novità così introdotta a regime dal d. lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto.

Il primo periodo dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilisce l'anticipata cessazione dell'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative già instaurate alla data della sua entrata in vigore. Il predetto divieto è in tal modo esteso anche ai contratti di lavoro autonomo perfettamente leciti al momento della loro stipulazione.

Il conseguente sacrificio degli interessi che le parti avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca risulta, sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà della norma con la sua *ratio*.

Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare [...] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente determinare l'effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.

Quest'ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l'intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica.

Tanto più in un contesto in cui il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non riconducibile ad un progetto può essere ancora validamente stipulato dalle pubbliche amministrazioni, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, dai partecipanti a collegi e commissioni, dai titolari di pensioni di vecchiaia, nonché per lo svolgimento di professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali. Non si tratta, in altri termini, di una fattispecie contrattuale non più presente nell'ordinamento giuridico.

Neppure il secondo periodo del comma 1 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003, che consente agli accordi sindacali stipulati in sede aziendale di stabilire termini diversi per la cessazione degli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, è immune dall'indicato vizio di incostituzionalità. Tale disposizione, infatti, anche nella formulazione modificata dall'art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2004, non esclude che un accordo sindacale non intervenga affatto, né che l'accordo sindacale eventualmente intervenuto preveda un termine di cessazione dell'efficacia della collaborazione inferiore rispetto alla scadenza pattuita dalle parti.

La norma censurata è pertanto intrinsecamente irragionevole e costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. Conseguentemente, le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti.

4. — Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

N. 400

Sentenza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che, all'esito del precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. - Incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di terzietà ed imparzialità del giudice e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. E. ed altro con ordinanza del 30 ottobre 2007, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 30 ottobre 2007, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto rispetto a quello contestato, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Chiamato alla trattazione dell'udienza preliminare in un procedimento per il reato di sfruttamento della prostituzione altrui, il giudice *a quo* riferisce che, nello stesso procedimento, all'esito di un precedente dibattimento, quale componente del collegio giudicante, egli aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in ragione della diversità del fatto accertato da come descritto nell'imputazione, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Il rimettente esclude che l'art. 34 cod. proc. pen. contemplici quale ipotesi d'incompatibilità del giudice la situazione descritta e, tuttavia, assume che, rispetto ad essa, sussistano le stesse ragioni poste a fondamento dell'incostituzionalità della norma dichiarata, con la sentenza n. 455 del 1994, per il caso di giudizio dibattimentale celebrato dal giudice che, nel precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ha emesso ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.; nonché, con la sentenza n. 224 del 2001, in relazione al caso della trattazione dell'udienza preliminare ad opera del giudice che ha pronunciato sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto.

Invero, per il carattere tassativo delle cause di incompatibilità del giudice, l'udienza preliminare, quale sede pregiudicabile, non potrebbe ritenersi compresa nelle statuizioni della pronuncia n. 455 del 1994, in base alle quali «il giudice, quando accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una penetrante delibazione del merito della *regiudicanda*», con la conseguenza che «un dibattimento *bis* riguardante il medesimo fatto storico e il medesimo imputato non può [...] non essere attribuito alla cognizione di altro giudice».

A parere del giudice *a quo*, però, il principio così espresso in riferimento al giudice del dibattimento dovrebbe valere anche per il giudice dell'udienza preliminare, la cui determinazione conclusiva, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 224 del 2001, in conseguenza delle innovazioni recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive), poggia su un apprezzamento del merito dell'accusa privo del carattere della sommarietà, non più distinguibile da quello proprio di altri momenti processuali, già ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche pregiudicabili, ai fini della sussistenza della incompatibilità.

La disciplina denunciata, perciò, violerebbe il «principio di parità di trattamento di situazioni simili», comprimendo le garanzie d'imparzialità ed indipendenza del giudice ed il diritto di difesa.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non inibisce la trattazione dell'udienza preliminare al giudice che, all'esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

A suo avviso, ricorrerebbero nella fattispecie le medesime ragioni d'incompatibilità che hanno condotto questa Corte all'accoglimento di altre questioni di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., con particolare riferimento al caso del giudice che, avendo emesso in un precedente dibattimento ordinanza ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sia chiamato a partecipare al nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994); nonché al caso del giudice investito della funzione di giudice dell'udienza preliminare dopo che abbia pronunciato sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto (sentenza n. 224 del 2001).

La mancata previsione dell'anzidetta causa d'incompatibilità, dunque, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili e comprimerebbe il diritto di difesa e le garanzie d'imparzialità del giudice.

2. — La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

Con la sentenza n. 455 del 1994 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che avesse, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Nella pronuncia questa Corte ha rilevato che il giudice, quando accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, compie una piena delibazione del merito della *regiudicanda*, facendone conseguire che «un dibattimento *bis* riguardante il medesimo fatto storico e il medesimo imputato non può [...] non essere attribuito alla cognizione di altro giudice, trattandosi della stessa *ratio* di tutela della imparzialità e serenità di giudizio che

informa la regola posta dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., affermativa della incompatibilità del giudice che abbia pronunciato sentenza in un precedente grado di giudizio relativamente al medesimo procedimento».

L'ipotesi che qui interessa è rimasta estranea al *decisum* della citata sentenza, avendo quest'ultima identificato una relazione d'incompatibilità il cui secondo termine era dato dal giudizio inteso quale funzione che si estrinseca nella celebrazione del dibattimento.

In seguito, la sentenza n. 224 del 2001 ha ricondotto l'udienza preliminare, nella configurazione assunta per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, al novero delle sedi suscettibili di essere pregiudicate dalla precedente valutazione in ordine alla medesima regiudicanda: secondo quanto osservato dalla Corte, nella vigente disciplina, «l'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare riposa su una valutazione del merito della accusa non più distinguibile – quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo – da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo “pregiudicanti”, ma anche “pregiudicabili”, ai fini della sussistenza della incompatibilità».

Questo orientamento ha trovato conferma in successive pronunce, emesse riguardo a casi di reiterazione della funzione di giudice dell'udienza preliminare, nelle quali la locuzione «giudizio», utilizzata dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen., è stata intesa come comprensiva anche dell'udienza preliminare (sentenza n. 335 del 2002; ordinanze n. 20 del 2004, n. 271 e n. 269 del 2003).

In tale quadro, se l'apprezzamento in ordine alla diversità del fatto compiuto al termine del precedente dibattimento, implicando una valutazione contenutistica dell'ipotesi di accusa, costituisce attività idonea a radicare l'incompatibilità del giudice a partecipare al nuovo dibattimento, alle medesime conclusioni deve pervenirsi quando, a seguito della vicenda regressiva, l'ulteriore attività che il giudice sia chiamato ad esercitare consista nella trattazione dell'udienza preliminare.

Tenuto conto dei precedenti, pertanto, esigenze di certezza impongono di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

N. 401

Sentenza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di cui alla legge n. 140/1985 in favore di ex combattenti e assimilati - Prevista perequazione, con norma interpretativa, dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto, anziché dalla data di entrata in vigore della legge attributiva del beneficio - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, lesione della garanzia previdenziale, violazione del diritto di azione e di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 38, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), promossi dalla Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 7 febbraio 2008, e dalla Corte di appello di Torino, con tre ordinanze del 29 gennaio 2008, rispettivamente iscritte ai numeri 181, 191, 192 e 193 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 25 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di B. M., di A. A. e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Nicola Valente per l'INPS, Mario Albanese per B. M., Carlo De Angelis per A. A. ed altri e gli avvocati dello Stato Vittorio Russo e Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — La Corte di appello di Trieste — adita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ad alcuni *ex* combattenti il diritto a vedersi calcolata sulla maggiorazione pensionistica prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), la perequazione automatica sin dall'anno 1985 e non solo dalle date di costituzione del beneficio — ha sollevato, con ordinanza del 7 febbraio 2008, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24 primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

Il giudice *a quo* specifica che la norma impugnata è sopravvenuta in corso di causa e ricostruisce la *ratio* del beneficio osservando che il legislatore, facendosi carico delle conseguenze del secondo conflitto mondiale, ha previsto — con il citato art. 6 della legge n. 140 del 1985 — in favore degli *ex* combattenti che non avessero goduto di altri benefici, una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro). A norma del comma 3 della disposizione citata, la maggiorazione «è soggetta alla disciplina della perequazione automatica».

Tuttavia l'interpretazione dell'art. 6, secondo cui il beneficio va perequato sin dalla sua istituzione, suffragata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14285 del 2005, è stata contraddetta dalla norma impugnata, la quale, a ben ventidue anni di distanza dall'emanazione della citata legge n. 140 del 1985, ha stabilito che, viceversa, la suddetta perequazione debba decorrere «dal momento della concessione della maggiorazione agli aventi diritto».

Si sarebbe così determinata un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost., fra coloro che ottennero la prestazione nel 1985 (e negli anni seguenti) ed i nuovi e successivi aventi diritto: per i primi vi è stata una perequazione immediata, mentre per gli altri la maggiorazione è stata perequata solo dopo la concessione, pur trattandosi di soggetti parimenti meritevoli e nelle stesse condizioni. Infatti, l'unico requisito per ottenere detta maggiorazione è l'appartenenza alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati), cioè il possesso di una condizione già in essere da anni.

Risulterebbe vulnerato anche l'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto il trattamento pensionistico, del quale la maggiorazione in parola è parte integrante a tutti gli effetti, mira a conferire mezzi adeguati, mentre la concessione di un trattamento differenziato contrasta con la circostanza che la pensione dovrebbe essere eguale *in parte qua*.

Sarebbe infine violato anche l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto la norma impugnata avrebbe compresso il diritto degli interessati ad ottenere la perequazione anche per il passato: infatti la maggiorazione verrà pagata dalla data della domanda, ma con un importo inferiore a quello del lontano 1985, così che il ricorso a norma interpretativa per sacrificare detto diritto concreta un intervento in una materia già oggetto del giudizio.

1.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza, osservando come la norma denunciata non faccia venir meno alcuna prerogativa giudiziale, limitandosi a disciplinare la decorrenza della misura perequativa.

In una memoria depositata successivamente, l'Avvocatura ha altresì sottolineato la discrezionalità del legislatore in materia di perequazione del trattamento pensionistico, nonché le esigenze di bilancio sottese alla norma stessa.

1.3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'INPS ed uno degli appellati nel giudizio *a quo*.

1.3.1. — L'Istituto ricorda di aver sostenuto, fin dalla circolare n. 117 del 25 maggio 1985, la tesi secondo cui si ha perequazione solo a partire dal momento della concessione della maggiorazione, nel senso che la maggiorazione è suscettibile di essere aumentata, in virtù della perequazione automatica, solo dopo che sia stata acquisita al trattamento pensionistico. Ma la Corte di cassazione (peraltro, con la sola sentenza n. 14285 del 2005) — diversamente interpretando il citato terzo comma dell'art. 6 della legge n. 140 del 1985 — ha ricavato la regola per cui la perequazione automatica opera, per tutti i beneficiari della maggiorazione, fin dal 1985, anno dell'istituzione del beneficio.

In questa situazione di incertezza tra una costante prassi amministrativa ed un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto con la norma impugnata, interpretando l'art. 6, comma 3, della legge n. 140 del 1985 nel senso che l'importo della maggiorazione deve essere attribuito, alla decorrenza della medesima, nella misura originaria e non in quella comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. Nell'argomentare la non fondatezza della questione, l'Istituto ricorda la giurisprudenza di questa Corte in materia di interpretazione autentica, rilevando, inoltre, che la differenza quantitativa trova giustificazione nel diverso momento di accesso alla maggiorazione, sì che il solo trascorrere del tempo ben può essere già di per sé elemento idoneo a giustificare un differenziato trattamento.

Sarebbero altresì infondate le censure relative agli artt. 24 e 38 Cost.: sotto il primo profilo, infatti, la norma impugnata non determinerebbe alcuna riduzione *ex post* del trattamento previdenziale spettante agli assicurati, né cagionerebbe un trattamento pensionistico insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore, limitandosi ad imporre (quanto al secondo parametro evocato) un'interpretazione già desumibile dalle disposizioni interpretate.

1.3.2. — La parte privata, nel ribadire le argomentazioni di cui all'ordinanza di rimessione, specifica in via esemplificativa come coloro che hanno beneficiato della maggiorazione in parola sin dall'entrata in vigore della legge n. 140 del 1985 — in quanto da quell'epoca pensionati — si siano visti rivalutare l'importo di lire 30.000 (euro 15,49) e, quindi, attualmente ricevano un importo mensile pari a circa euro 36,00, mentre chi andando in pensione si vede costituire la prestazione oggi, percepisca l'importo di euro 15,49, soggetto a perequazione solo per il futuro.

2.1. — Nel corso di tre giudizi in cui l'INPS aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto ai ricorrenti — appartenenti alle categorie degli *ex* combattenti ed assimilati — il diritto a che la mag-

giorazione pensionistica di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 1985 fosse assoggettata a perequazione automatica sin dall'anno 1985 e non solo dalle date di costituzione della prestazione, la Corte di appello di Torino ha sollevato, con tre identiche ordinanze in data 29 gennaio 2008, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del medesimo art. 2, comma 505, della legge n. 244 del 2007.

Il remittente riporta alcuni stralci della motivazione della già citata sentenza n. 14285 del 2005 della Corte di cassazione, affermativa del diritto di cui sopra, ed aggiunge che le argomentazioni addotte da quella decisione a favore della tesi dei pensionati — nel senso, cioè, della decorrenza della perequazione automatica della maggiorazione di cui all'art. 6, legge n. 140 del 1985 a partire dalla data di entrata in vigore della norma, e non da quella eventualmente successiva della liquidazione del trattamento pensionistico — «paiono ora decisive ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale».

2.2. — In tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza ovvero di inammissibilità della questione, osservando come la maggiorazione in argomento sia stata riconosciuta a quanti potevano vantare requisiti combattentistici, ponendo questa categoria in una posizione differenziata rispetto alla generalità dei pensionati, con la conseguenza che essa rappresenta un'eccezione *in melius* al principio della necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate, in quanto posta a carico del bilancio dello Stato, al di fuori del sistema contributivo obbligatorio.

2.3. — In tutti e tre i giudizi si sono costituiti l'INPS (che ha formulato conclusioni identiche a quelle sopra riportate, con i medesimi argomenti) nonché le parti private, tutte rappresentate dagli stessi difensori. Queste ultime, anche in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, affermano che il più volte citato art. 6 della legge n. 140 del 1985, nel prevedere, al terzo comma, che la maggiorazione è soggetta a perequazione automatica, avrebbe inteso conservare l'originario potere di acquisto della prestazione indipendentemente dalla data di maturazione della pensione. Le parti sostengono il carattere innovativo della disposizione censurata, che priverebbe di ogni autonoma valenza la perequazione stabilita dall'anzidetto comma 3 dell'art. 6.

La norma, che si autoqualifica di interpretazione autentica, in realtà verrebbe a stravolgere completamente la disciplina di adeguamento concepita dal legislatore per assicurare la dinamica nel tempo del valore della maggiorazione: essa sarebbe diretta a modificare radicalmente il contenuto originario della disposizione e, come tale, non dovrebbe ritenersi applicabile ai trattamenti già maturati. Anche in tale caso (applicabilità ai soli pensionamenti decorrenti dal 1° gennaio 2008), essa sarebbe comunque illegittima, in quanto genera disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente eguali, che si differenziano tra di loro solo per la diversa data di maturazione del diritto.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte viene chiamata a risolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Torino, con tre ordinanze di identico contenuto, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

Va premesso che l'art. 6, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, a favore di *ex* combattenti e di appartenenti ad alcune categorie a questi assimilati, una maggiorazione reversibile di lire trentamila mensili del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, posta a totale carico dello Stato, soggetta a perequazione automatica e indifferente ad eventuali integrazioni al minimo.

La disposizione impugnata ha stabilito che «l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto».

Secondo i remittenti, poiché la qualità di appartenenti alle categorie degli aventi diritto al beneficio è stata acquisita ben prima dell'entrata in vigore della legge e la maggiorazione è a totale carico dello Stato e non correlata alla posizione previdenziale dei beneficiari, la norma di interpretazione autentica, introdotta dalla suddetta disposizione, determina un'irragionevole disparità di trattamento riguardo all'entità della maggiorazione stessa, dipendente dalle diversità di date di maturazione della pensione.

Secondo la sola Corte d'appello di Trieste, inoltre, la disposizione in scrutinio violerebbe anche l'art. 38, secondo comma, Cost. e, non consentendo agli aventi diritto di agire in giudizio per ottenere la perequazione della maggiorazione calcolata con decorrenza dalla sua istituzione, contrasterebbe anche con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., che garantisce a tutti il diritto di difesa.

2. — In via preliminare deve essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad oggetto una questione per tutti identica e questioni alla prima connesse, sollevate soltanto in uno di essi.

3. 1. — Le questioni non sono fondate con riguardo a tutti i parametri evocati.

La tesi dei remittenti, per quanto concerne la denuncia di violazione dell'art. 3 Cost., si fonda sul presupposto che la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio combattentistico sia indipendente dalla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, sicché essa costituirebbe un diritto autonomo rispetto a questa. La disposizione censurata avrebbe quindi determinato disparità di trattamento sulla base di circostanze irrilevanti riguardo a tale diritto.

Il presupposto su cui si fonda la tesi non trova giustificazione nelle norme che disciplinano la maggiorazione di cui si tratta. Infatti, fino al momento della maturazione della pensione nessun diritto nasce in capo al soggetto, anche se egli appartiene a una delle categorie che il legislatore, in considerazione di pregresse vicende, ha voluto beneficiare.

Se il legislatore avesse voluto riconoscere un autonomo diritto, avrebbe disposto l'immediata attribuzione periodica delle relative somme a tutti coloro che rientravano nelle categorie previste, in aggiunta alla retribuzione, indipendentemente dalla posizione previdenziale; né avrebbe stabilito la «perequazione» di detto beneficio, espressione che normalmente si riferisce ai trattamenti di quiescenza.

La subordinazione dell'acquisizione del diritto di cui si tratta alla maturazione del diritto a pensione e la sua inclusione in quest'ultima a tutti gli effetti fa sì che non sia irragionevole la disposizione censurata là dove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio. A tal proposito, occorre ribadire i principi secondo i quali lo scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono.

3.2. — Parimenti, non fondata è la questione in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Il beneficio oggetto della normativa in scrutinio non è, infatti, predisposto al fine di rendere congrua la prestazione previdenziale in relazione alle necessità degli aventi diritto alla medesima — finalità cui sopperiscono istituti diversi, quali la rivalutazione e la integrazione al minimo — bensì a fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione.

3.3. — Non fondata, infine, è anche la questione sollevata in riferimento all'asserita violazione del diritto di difesa.

La disposizione dell'art. 24 della Costituzione, evocata dalla remittente Corte triestina, attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attinge alla garanzia del suddetto parametro costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

N. 402

Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace - Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (per disparità di trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo - Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta inammissibilità della questione.

- Codice penale militare di pace, art. 37, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2, del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 31 gennaio 2002, n. 6, e con gli artt. 314, secondo comma, e 323 del codice penale.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, in combinato disposto con l'art. 47, secondo comma, numero 2), del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»). Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), e degli artt. 314, comma 2, e 323 del codice penale, promosso con ordinanza del 22 dicembre 2007 dal Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale militare a carico di G. F. ed altro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 dicembre 2007, il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 37 del codice penale militare di pace, 47, secondo comma, numero 2 del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»). Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303), 314, secondo comma, e 323 del codice penale, nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare i delitti di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323, cod. pen., se commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace;

che, come riferisce dettagliatamente il rimettente, sulla base delle indagini effettuate, il cui esito era stato confermato nell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato agli imputati, militari dell'Esercito, il reato di peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. pace) per l'appropriazione dell'auto di servizio, ravvisata nella sua utilizzazione per fini di diporto personale;

che il Tribunale ritiene che nella condotta ascritta agli imputati sia ravvisabile lo scopo di usare momentaneamente il veicolo per poi restituirlo immediatamente nella disponibilità dell'Amministrazione;

che — rileva ancora il rimettente — la legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), sostituendo l'articolo 314 cod. pen. (peculato), ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie del cosiddetto «peculato d'uso», di cui al secondo comma del citato art. 314, ormai unanimemente ritenuta fattispecie autonoma di reato;

che il reato di peculato militare, non modificato dalla citata novella, non contempla la meno grave ipotesi di condotta consistente nell'uso momentaneo del bene, introdotta, invece, nella disciplina penale comune;

che, pertanto, il Tribunale militare afferma di trovarsi nella necessità di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla ravvisata ipotesi di reato di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen., e di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Pisa, con la conseguente regressione alla fase iniziale del procedimento;

che tale regressione pregiudicherebbe l'attività processuale già svolta e la possibilità per gli imputati di ottenere immediatamente la sentenza di primo grado, ponendosi in tal modo in contrasto con la ragionevole durata del processo e conseguirebbe, altresì, all'applicazione di una normativa irragionevole;

che, prosegue il rimettente, la giurisprudenza costituzionale ha già ritenuto non conforme a razionalità la mancata estensione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 86 del 1990 al peculato militare, considerato sostanzialmente identico alla corrispondente fattispecie comune (sentenze n. 4 del 1974, n. 473 del 1990, n. 448 del 1991);

che le palesi irrazionalità del sistema penale militare non deriverebbero, secondo il rimettente, soltanto dal mancato coordinamento con norme innovatrici della legislazione penale comune, ma soprattutto dal disomogeneo riparto di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella giudiziaria militare, e nella nozione meramente formale di reato militare contenuta nell'art. 37 cod. pen. mil. pace («qualunque violazione della legge penale militare è reato militare»);

che, infatti, secondo il rimettente, il legislatore del 1941 non ha delineato una fisionomia di reato militare, affidando alla discrezionalità legislativa i limiti oggettivi (art. 37 cod. pen. mil. pace) e soggettivi (art. 263 cod. pen. mil. pace) della giurisdizione militare, scelta dalla quale deriverebbe l'odierna frammentarietà normativa che, includendo nella legge penale militare soltanto alcuni dei reati che offendono beni tutelati dal codice penale, rende attualmente irrazionale e carente l'ambito giurisdizionale dei tribunali militari;

che, nel caso al suo esame, pur trattandosi di reati contro la pubblica amministrazione, non appartenerebbero alla giurisdizione militare le fattispecie di «peculato d'uso» (art. 314, secondo comma, cod. pen.) e abuso di ufficio (art. 323, cod. pen.), mentre vi rientrerebbe il reato di peculato militare (215 cod. pen. mil. pace);

che, per altro verso, il legislatore, con l'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, avrebbe finalmente dettato una precisa nozione di reato militare, pur ai soli fini del codice penale militare di guerra, inserendola nell'art. 47, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. mil. guerra, che definisce reato militare «ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate

con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro: 1) la personalità dello Stato; 2) la pubblica amministrazione; 3) l'amministrazione della giustizia; 4) l'ordine pubblico; 5) l'incolumità pubblica; 6) la fede pubblica; 7) la moralità pubblica e il buon costume; 8) la persona; 9) il patrimonio»; nonché «ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero»; e infine «ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare»;

che, come si evincerebbe dai lavori preparatori della citata legge n. 6 del 2002, il legislatore avrebbe inteso «evitare ogni incertezza o sovrapposizione dell'autorità giudiziaria competente, che sarebbe invece derivata dall'applicazione della lacunosa normativa in tema di reato militare, così razionalizzando il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello speciale»;

che la collocazione sistematica nel codice penale militare di guerra della nozione «materiale» di reato militare, contenuta nell'art. 47 cod. pen. mil. guerra, parrebbe non poter in alcun modo influire sul concetto di reato militare per il tempo di pace, dato che tra il codice militare di pace e quello di guerra intercorrerebbe, secondo il rimettente, un rapporto di complementarità, stabilito dall'art. 19 cod. pen. mil. pace («le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti») e dall'art. 47, primo comma, cod. pen. mil. guerra («nei casi non previsti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare»);

che d'altra parte, l'art. 9 cod. pen. mil. guerra, come sostituito dall'art. 2, lettera a), legge n. 6 del 2002, prevedendo l'assoggettamento alla legge penale di guerra, «ancorché in tempo di pace», dei corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, rende applicabile in tali situazioni la nozione di reato militare delineata dall'art. 47 cod. pen. mil. guerra;

che il novellato art. 47 cod. pen. mil. guerra, infatti, proprio in virtù dell'art. 9 cod. pen. mil. guerra, avrebbe in realtà esteso anche la giurisdizione penale militare per il tempo di pace;

che per tali ragioni l'art. 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 6 del 2002, prevedeva che al personale impegnato nell'operazione «Enduring Freedom» non si applicassero né le disposizioni processuali di guerra, né quelle proprie dell'ordinamento giudiziario militare di guerra;

che, pertanto, in tempo di pace, secondo la normativa richiamata, si registrerebbero due diverse nozioni di reato militare le quali, seppure applicabili a situazioni diverse, riguardano fattispecie comunque assegnate alla giurisdizione di un tribunale militare previsto dall'ordinamento giudiziario di pace, da esercitare secondo le comuni regole del codice di procedura penale;

che a fronte della nuova nozione di reato militare introdotta nell'art. 47 cod. pen. mil. guerra, dunque, se il fatto in esame fosse stato commesso pur sempre in tempo di pace, ma all'estero e da militari appartenenti ad un corpo di spedizione per operazioni militari armate, esso sarebbe rientrato nella giurisdizione militare anche qualora fosse giuridicamente qualificato come peculato d'uso o abuso d'ufficio e non si manifesterebbero le irrazionalità che, ripetutamente evidenziate dalla Corte costituzionale, inducono il giudice *a quo* a sollevare questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la norma censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per difetto di ragionevolezza perché, risultando applicabile anche in tempo di pace, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nel giudizio tra i fatti commessi in tempo di pace sul territorio nazionale e i fatti commessi, sempre in tempo di pace, nell'ambito operazioni militari armate all'estero;

che detta disparità di trattamento si riverbererebbe anche sul principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Costituzione, poiché il rimettente, anziché potersi esprimere nel merito dopo avere qualificato il fatto in modo giuridicamente diverso, dovrebbe a suo dire trasmettere gli atti processuali alla competente Procura della Repubblica ordinaria, così facendo regredire il processo alla fase iniziale delle indagini preliminari, nonostante il reato ravvisato sia di minor gravità e leda il medesimo bene giuridico tutelato dal reato di peculato militare;

che, con sentenza n. 298 del 1995, questa Corte, chiamata a pronunciarsi in relazione all'art. 37 cod. pen. mil. pace, avrebbe ribadito la propria giurisprudenza in materia, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza», e che spetta al legislatore sia la creazione di nuove figure di reato sia la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle in una disciplina speciale che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti»;

che oggi, secondo il Tribunale rimettente, sarebbe ravvisabile un termine di comparazione normativa nella nozione di reato militare introdotta dalla legge n. 6 del 2002, con la quale il legislatore ha individuato il discrimine tra le due giurisdizioni nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, ovvero nella qualità militare del luogo in cui è stato commesso il fatto;

che, secondo l'opinione del giudice rimettente, il mutato assetto normativo consentirebbe di assoggettare al vaglio di ragionevolezza la scelta del legislatore di non estendere la nuova nozione di reato militare anche ai fatti commessi in tempo di pace sul territorio nazionale;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità della questione, in riferimento all'art. 3, Cost. e la sua manifesta infondatezza in riferimento all'art. 111 Cost.;

che, secondo l'Avvocatura, il giudizio di irragionevolezza della norma formulato dal rimettente sarebbe fondato sull'erroneo presupposto che le modifiche apportate dalla legge n. 6 del 2002 all'art. 47 cod. pen. mil. guerra comportino l'automatica applicazione della disposizione di tale codice ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, ancorché in tempo di pace: quando, invece, in tutte le leggi di finanziamento delle missioni internazionali successive al decreto-legge n. 421 del 2001 il regime applicabile al personale in missione è stato individuato senza automatismi, risultando, in fatto, l'applicazione del codice penale militare di guerra limitata — nel periodo compreso tra il 2001 e il 2006 — al solo personale impiegato nei teatri operativi dell'Afghanistan e dell'Iraq;

che in secondo luogo la pronuncia richiesta presenterebbe il carattere di un intervento di sistema, rimesso alla discrezionalità del legislatore, avendo la Corte affermato, con la sentenza n. 298 del 1995, che spetta al legislatore e solo ad esso non solo la creazione di nuove figure di reato, ma anche la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune, per ricondurle ad una disciplina che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti;

che infine, con riferimento alla censura relativa all'art. 111 della Costituzione, l'Avvocatura ha dedotto la manifesta infondatezza della sollevata questione, poiché le procedure di entrambe le giurisdizioni hanno la stessa celerità, onde non si comprende per quale motivo la previsione della giurisdizione militare sarebbe più rispettosa del principio della ragionevole durata del processo.

Considerato che il Tribunale militare di La Spezia dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 37 del codice penale militare di pace, 47, secondo comma, numero 2, del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002 n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»). Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), 314, secondo comma, e 323 del codice penale, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare i delitti di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323, cod. pen., se commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace;

che il rimettente, sia pure con effetti limitati alle sole fattispecie di peculato d'uso e di abuso d'ufficio, chiede alla Corte di intervenire sulla norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, specificamente dettata dal legislatore per tale ambito, al fine di estenderne la portata, attraverso una sua manipolazione, anche al tempo di pace;

che l'intervento invocato, proprio perché destinato ad avere effetto solo su alcune ipotesi di reato (quelle di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323, cod. pen.), non determinerebbe affatto il superamento di quella frammentazione della giurisdizione che il rimettente chiede di rimuovere;

che l'intervento richiesto, in ogni caso, è di quelli riservati alla discrezionalità del legislatore, in quanto, per la sua portata sistematica, postula una revisione dell'intero quadro normativo in materia;

che la preclusione, per la Corte, di un tale intervento deriva anche dall'ambito su cui esso inciderebbe, che è quello del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, trattandosi di materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore (ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001);

che, d'altra parte, proprio con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza» (sentenza n. 298 del 1995);

che, come affermato da questa stessa Corte, con riferimento all'art. 103 della Costituzione, la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, dal momento che la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace e non preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti (sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980);

che, pertanto, la sollevata questione deve considerarsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 del codice penale militare di pace, 47, secondo comma, numero 2), del codice penale militare di guerra, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 31 gennaio 2002, n. 6 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303), 314, secondo comma, e 323 del codice penale, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

N. 403

Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della legge di riforma - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale nonché asserita lesione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e art. 10 della legge 20 febbraio 2006 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze dell'11 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino; del 5 e del 19 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia; del 4 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Roma; del 28 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina; del 15 maggio 2007 dalla Corte d'appello di Brescia; dell'11 giugno 2007 dalla Corte d'appello di Salerno e del 5 novembre 2007 dalla Corte d'appello di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 73, 131, 135, 140, 305, 714 e 761 del registro ordinanze 2007 e al n. 61 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 10, 13, 18, 41 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 5 novembre 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza dell'11 aprile 2006 (r.o. n. 73 del 2007), la Corte d'appello di Brescia, con due ordinanze di identico tenore, rispettivamente del 5 maggio 2006 e del 19 maggio 2006 (r.o. nn. 131 e 135 del 2007), e con altra ordinanza del 15 maggio 2007 (r.o. n. 714 del 2007), la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 4 luglio 2006 (r.o. n. 140 del 2007), la Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 28 giugno 2006 (r.o. n. 305 del 2007), la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza dell'11 giugno 2007 (r.o. n. 761 del 2007), la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 2007 (r.o. n. 61 del 2008), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede l'applicabilità ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore della nuova disciplina che, modificando l'art. 428 del codice di procedura penale, preclude in ogni caso al pubblico ministero di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, stabilendo altresì che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima della data di entrata in vigore della legge, avverso una di dette sentenze, sia dichiarato inammissibile:

che, ai fini della rilevanza della questione, le Corti rimettenti precisano di essere investite di appelli proposti dal pubblico ministero in sede o dal procuratore generale competente avverso sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare e di doverli dichiarare inammissibili in applicazione delle norme censurate:

che, nel merito, la Corte d'appello di Torino, la Corte d'appello di Brescia e la Corte d'appello di Salerno ritengono che l'eliminazione dell'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare ad opera dell'art. 4 della novella del 2006 sia in contrasto con il principio del contraddittorio e di parità tra le parti di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., principio che esplica la sua efficacia per l'intero *iter* processuale fino alla sentenza definitiva, in quanto sottrae ad una sola delle parti (il pubblico ministero) lo strumento processuale indirizzato a veder affermata la propria pretesa:

che il principio del contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. non può intendersi limitato alla fase anteriore alla pronuncia del giudice, giacché il termine «processo» indica l'intero *iter* attraverso il quale si attua la giurisdizione, fino alla pronuncia definitiva;

che, pertanto, a parere dei sopra indicati collegi rimettenti, il principio della parità delle parti deve comprendere anche la fase dell'appello e, nell'ambito di essa, il suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare;

che, secondo la Corte d'appello di Roma e la Corte d'appello di Ancona, le disposizioni censurate si pongono in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto, essendo ammissibile il ricorso per cassazione, potrebbe verificarsi «una regressione del processo stesso alla fase dell'udienza preliminare — a seguito di annullamento della Corte di Cassazione — con una inevitabile dilatazione dei tempi di definizione del processo anche per l'inevitabile aggravio di lavoro per la medesima Corte di Cassazione»;

che, viceversa, secondo la Corte d'appello di Brescia, nei confronti delle sentenze di non doversi procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare troverebbe applicazione esclusivamente il primo comma dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, che prevede l'operatività della nuova disciplina anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre non sarebbero applicabili i commi successivi, che prevedono la possibilità del ricorso per cassazione, poiché il termine «sentenza di proscioglimento» sarebbe collegato alla sua originaria appellabilità, tanto dal pubblico ministero che dall'imputato, cosa che non si verifica con riferimento alla sentenza di non doversi procedere;

che, pertanto, non essendo ammesso il ricorso per cassazione, risulterebbe violato l'art. 111, settimo comma, Cost. che prevede che contro tutte le sentenze è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge;

che, secondo tutte le Corti rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Messina, la modifica dell'art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, in quanto non giustificata né da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, né da concreti, benefici effetti giuridici, né dalla rinuncia all'istruzione dibattimentale e, infine, perché atta a vanificare gli appelli già proposti e a rendere di fatto il potere del pubblico ministero inidoneo all'assolvimento del compito che gli assegna l'art. 112 Cost.;

che, secondo la Corte d'appello di Brescia (ordinanza del 15 maggio 2007), sarebbe violato anche l'art. 24 Cost., poiché la limitazione del potere di appello in capo all'organo dell'accusa verrebbe irragionevolmente a comprimere la tutela dell'interesse delle vittime del reato, diverso dal ristoro patrimoniale, in quanto l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa;

che le Corti d'appello di Brescia, Messina e Salerno, evocano, a parametro della questione di costituzionalità, anche l'art. 112 Cost., assumendo il contrasto della disciplina censurata con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sul presupposto che tale principio, espressione dell'interesse punitivo dello Stato, implichi, logicamente e coerentemente, anche il potere di impugnazione;

che, secondo la Corte d'appello di Messina, l'orientamento della Corte costituzionale che esclude la riconducibilità del potere di appello all'obbligo di esercizio dell'azione penale andrebbe rivisto alla luce dell'art. 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), che testualmente recita «il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale», disposizione, questa, da ritenere indicativa di una precisa volontà del legislatore di distinguere il momento iniziale dall'esercizio successivo dell'azione penale, ricomprendendo in questo secondo momento l'intero *iter* del processo;

che, secondo la Corte d'appello di Salerno, tale orientamento della giurisprudenza costituzionale si riferirebbe alla impugnazione di provvedimenti emessi a cognizione piena, cioè ai casi in cui, a seguito di regolare giudizio, vi è stata da parte del giudice una decisione nel merito in ordine alla responsabilità dell'imputato, mentre nel caso della sentenza di non luogo a procedere la valutazione del giudice è solo sulla idoneità o meno delle prove raccolte a sostenere l'accusa in giudizio.

Considerato che i giudici *a quibus* dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in combinato disposto con l'art. 10 della medesima legge;

che, in particolare, il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto l'immediata applicabilità della disciplina che preclude l'appello da parte del pubblico ministero delle sentenze di non doversi procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che tutti i rimettenti sollevano la questione sul presupposto che le norme censurate siano applicabili nei giudizi *a quibus* — ancorché concernenti appelli avverso sentenze di non luogo a procedere proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 — in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 10 della legge stessa;

che i rimettenti, ad eccezione della Corte d'appello di Brescia, danno per scontato che la formula «sentenza di proscioglimento», impiegata nell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, abbracci anche le sentenze di non luogo a procedere;

che la Corte d'appello di Brescia, invece, ritiene applicabile alle sentenze di non doversi procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare il solo comma 1 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 e non anche il regime transitorio disposto dai commi successivi, e che pertanto gli appelli già proposti avverso tali sentenze vadano dichiarati inammissibili senza che si possa proporre il ricorso per cassazione;

che questa Corte — dichiarando manifestamente inammissibili questioni di legittimità costituzionale basate su un identico presupposto interpretativo (*cf.* ordinanza n. 4 del 2008) — ha evidenziato che l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità è, invece, di segno opposto;

che, al riguardo, una parte della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella nozione di «sentenza di proscioglimento» di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, la quale, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da tale disposizione;

che, secondo questo indirizzo interpretativo, alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., all'esito dell'udienza preliminare, è applicabile solo il comma 1 del citato art. 10, che, nello stabilire che «la presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», si limiterebbe, di per sé, a ribadire il principio *tempus regit actum*, che disciplina in via generale la successione di leggi nel settore processuale penale;

che, pertanto, la disciplina transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 si applicherebbe solo alle sentenze di proscioglimento e non a quelle di non doversi procedere, in quanto, la formula «sentenza di proscioglimento» designerebbe, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in specie – come si desume dall'intitolazione della sezione I, capo II, titolo III, del libro VII del codice di procedura penale – le (sole) sentenze «di non doversi procedere» e di «assoluzione»;

che la prospettiva interpretativa ora ricordata — la quale renderebbe irrilevanti le questioni nei giudizi *a quibus* — non è stata, peraltro, affatto presa in esame dai giudici rimettenti, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità;

che l'omesso esame della soluzione ermeneutica in discorso equivale a mancato adempimento dell'onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità (*ex plurimis*, sentenza n. 192 del 2007; ordinanza n. 32 del 2007);

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, dalla Corte d'appello di Brescia, dalla Corte d'appello di Roma, dalla Corte d'appello di Messina, dalla Corte d'appello di Salerno e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: NAPOLITANO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

N. 404

Ordinanza 1° - 5 dicembre 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validità e l'interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Previsione della definizione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso immediato per cassazione, anziché dell'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - Denunciato eccesso di delega - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di censure ulteriori - Manifesta infondatezza della questione.

- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 18; cod. proc. civ., art. 420-*bis*.
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE Giudice, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420-*bis* del codice di procedura civile aggiunto dall'art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2008 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Mercatante Giovanni e Soc. Sicula Ciclat Coop a.r.l. iscritta al n. 240 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che in un giudizio promosso da Giovanni Mercatante nei confronti della Società Sicula Ciclat Coop a.r.l., per il riconoscimento di mansioni da lui svolte, di operatore unico di cui al IV livello professionale dell'Area Conduzione del CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003, il Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, con ordinanza del 24 gennaio 2008 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e 420-*bis* del codice di procedura civile, per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione;

che, in punto di rilevanza, il rimettente premette che la questione di merito concerne l'interpretazione del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte in cui definisce il III ed il IV livello professionale dell'Area Conduzione, sicché entra in questione l'applicazione dell'art. 420-*bis* del codice di procedura civile il quale impone una definizione della questione «con sentenza suscettibile di immediato ricorso in Cassazione» e sospensione del giudizio;

che, osserva il giudice *a quo*, l'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), prevede, fra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui al comma 2 dello stesso articolo, l'«estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, così ampliando la previsione del numero 3 dell'art. 360 del codice di procedura civile»;

che, a giudizio del rimettente, l'espresso riferimento al solo ampliamento delle previsioni dell'articolo citato, quale modo di estensione del sindacato della Cassazione all'interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, denota l'intenzione del legislatore di introdurre esclusivamente un ulteriore motivo di ricorso nell'ambito dello specifico mezzo di impugnazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.;

che, tuttavia, in tal modo — avverte il rimettente — l'art. 420-*bis* cod. proc. civ., esula dall'ambito della delega, in quanto introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio all'interno del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito;

che, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione in quanto già decisa in tal senso da questa Corte con ordinanza n. 298 del 2007.

Considerato che il Tribunale di Termini Imerese dubita della legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e 420-*bis* del codice di procedura civile, per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione;

che vengono in discussione due norme sostituite dagli artt. 2 e 18 del d.lgs. n. 40 del 2006:

a) l'art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ. il quale introduce un nuovo motivo di ricorso in cassazione concernente la «violazione o falsa applicazione di accordi o contratti collettivi di lavoro»;

b) l'art. 420-*bis* cod. proc. civ., ai sensi del quale «Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni (primo comma). La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (secondo comma). Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito (terzo comma)».

che, in particolare — a giudizio del rimettente — la previsione di un «accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi» (*cfr.* la rubrica dell'art. 420-*bis*) — accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione — esula dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, in quanto introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito;

che in relazione al dedotto eccesso di delega, la censura del rimettente è manifestamente infondata, avendo questa Corte già disatteso identica censura (ordinanza n. 298 del 2007) per la considerazione che la legge 14 maggio 2005, n. 80, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera *a* del terzo comma dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione;

che a tale obiettivo non è estranea, ma è strettamente funzionale, l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado ed all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'art. 420-*bis* cod. proc. civ.;

che in difetto di argomenti — da parte del rimettente — diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, non v'è motivo per discostarsi dalla richiamata decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e 420-bis del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Termini Imerese, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2008.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2008.

Il cancelliere: MELATTI

08C0969

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 73

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008
(della Regione Umbria)*

Edilizia e urbanistica - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Alienazione degli immobili degli IACP - Previsione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, tra il Ministro delle infrastrutture e il Ministro per i rapporti con le regioni, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione predette - Individuazione dei criteri da recepire negli accordi, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare IACP, favorire l'acquisto in proprietà da parte degli assegnatari, acquisire risorse per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica - Lamentata interferenza statale nella gestione dei beni e del patrimonio regionale, vincolo di destinazione all'uso delle risorse acquisite, asserita reiterazione di norme già dichiarate illegittime con la sentenza n. 94 del 2007 - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'edilizia residenziale pubblica, limitazione all'autonomia finanziaria di spesa della Regione, violazione del giudicato costituzionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 13, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, 119, primo comma, e 136.

Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore* Maria Rita Lorenzetti, autorizzata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1278 del 29 settembre 2008 e n. 1354 del 13 ottobre 2008 (docc. 1 e 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 25447 del 14 ottobre 2008, rogata dall'avv. Marco Galletti notaio in Perugia (doc. 3), dall'avv. prof. Giandomenico Falconi di Padova, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in via Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008; per violazione dell'art. 117, quarto comma, dell'art. 119, comma 1, e dell'art. 136 della Costituzione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F A T T O

Con il d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state dettate Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. All'interno del Titolo II, Sviluppo economico, semplificazione e competitività è collocato il Capo IV, Casa e infrastrutture, che contiene alcune disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 13, in particolare, dispone al comma 1 che, «al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, ... la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti».

Il comma 2 fissa i criteri di cui «si tiene conto» «ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1», nei seguenti termini: «a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di

un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente *more uxorio*, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo».

Dunque, l'art. 13, commi 1 e 2, regola — sia dal punto di vista procedurale (attraverso il rinvio agli accordi in sede di Conferenza unificata) sia dal punto di vista sostanziale — la materia dell'alienazione degli immobili degli «IACP», con il fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di questi, di favorire l'acquisto in proprietà da parte degli assegnatari e di acquisire risorse per realizzare nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

Tali norme, però, risultano lesive delle competenze costituzionali della Regione Umbria per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1) *Illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.*

La potestà legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica è stata riconosciuta sin dagli anni '70 (v. ad es., la sent. n. 140/1976 di codesta Corte), anche se è con il d.P.R. n. 616/1977 che è stato attuato un rilevante trasferimento alle regioni delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica (v. gli artt. 87, 88, 93 e 94).

In particolare, l'art. 93 di tale decreto trasferisce alle regioni le funzioni concernenti «la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento». Inoltre, l'art. 93 trasferisce «le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse».

Di particolare interesse, per la presente controversia, è l'art. 94 che trasferisce «alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165», e, inoltre, «la funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179».

Infatti, il r.d. n. 1165/1938 (ora abrogato proprio dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008) concerneva — agli artt. 31, 34 e 35 — proprio la procedura di vendita delle case popolari, attribuendo al Ministro per i lavori pubblici il potere di autorizzare gli IACP a vendere gli immobili agli inquilini e regolando il relativo prezzo di vendita.

Quanto al d.l. n. 1022/1965, l'art. 8, comma 3, di esso stabilisce che «il Ministro dei lavori pubblici stabilirà con proprio decreto, con riferimento alle situazioni locali, il prezzo massimo, per metro quadrato o per metro cubo, degli alloggi da costruire con i benefici del presente decreto, nonché l'incidenza massima del costo delle aree» (i commi 4 e 5 regolano poi la vendita).

Dunque, sin dal 1977 alle regioni sono attribuite le competenze relative all'alienazione degli immobili degli IACP, sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello del prezzo di vendita.

A seguito del d.P.R. n. 616/1977, codesta Corte ha specificato, a proposito dell'edilizia residenziale pubblica, che «si verte in una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa regionale» (sentenza n. 217 del 1988). Sempre con riferimento al quadro costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, la Corte ha statuito (sentenza n. 727 del 1988) che «al di fuori della formulazione dei "criteri generali" da Osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende dei relativi rapporti» (fra le quali, la trasformazione della locazione in proprietà). La competenza legislativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica era pertanto «riconducibile all'art. 117, comma primo, Costituzione» e gli Istituti autonomi delle case popolari dovevano essere «considerati come enti regionali» (sentenza n. 1115 del 1988).

Gli artt. 59 ss. del d. lgs. n. 112/1998 hanno confermato l'ampiezza delle competenze regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

La riforma del Titolo V ha introdotto due importanti elementi di novità: la «creazione» di una potestà legislativa regionale piena e l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m). A seguito di ciò, la Corte — come noto — ha puntualizzato in questo modo l'attuale assetto delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica: «la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi», il primo dei quali «riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti» («in tale determinazione — che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato

ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Costituzione — si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale); il secondo livello normativo «riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del territorio”, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Costituzione»; il terzo livello normativo, «rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (così la sent. n. 94/2007).

La sentenza 94 del 2007, appena citata, risulta importante non solo per la precisazione generale sul riparto delle competenze nella materia dell'edilizia residenziale pubblica ma anche perché ha annullato due disposizioni del tutto simili a quelle qui impugnate.

Infatti il comma 597 legge n. 266/2005, cioè della legge finanziaria per il 2006, prevedeva che, «ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati», un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — da emanare previo accordo tra Governo e regioni — semplificasse le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi.

Dunque, rispetto all'art. 13, comma 1, d.l. n. 112/2008, l'accordo intercorrevva solo con le regioni (e non anche con gli enti locali) e veniva recepito in un d.P.C.m.

Il comma 598 fissava i principi-guida per l'accordo tra Governo e regioni, praticamente uguali a quelli di cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 112/2008; anzi, quest'ultima disposizione risulta peggiorativa perché — a proposito della determinazione del prezzo di vendita — non fa riferimento alle «vigenti leggi regionali» (come faceva, invece, l'art. 1, comma 598, legge n. 266/2005).

La Corte costituzionale ha annullato il comma 597 perché «il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza dello Stato, ... bensì quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili»: «si tratta quindi — continuava la Corte — di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle regioni». La conclusione della Corte è che «si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di formazione riguardante l'edilizia residenziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Costituzione».

Quanto al comma 598 (corrispondente, come detto, all'art. 13, comma 2), la Corte lo ha dichiarato illegittimo perché esso «è una logica conseguenza del comma precedente, giacché fissa alcuni obiettivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi successivamente»; esso non pone «criteri uniformi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in relazione alla soddisfazione del diritto sociale all'abitazione, ma, indirizzi e limiti» in un «ambito materiale riservato esclusivamente alle regioni: non vengono in rilievo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio».

La Corte esclude anche che la materia possa essere ricondotta all'«ordinamento civile», «poiché si tratta di criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti all'alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali e non già a regolare rapporti giuridici di natura privatistica».

La sentenza n. 94/2007 conclude ricordando che «la competenza regionale in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995) e non v'è spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle regioni, tuttora in vigore».

L'alienazione degli alloggi deve essere considerata «indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi»: dunque, «se la “disciplina organica dell'assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [...] costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla regione in questa materia” (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento civile, ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente in via esclusiva alle regioni ed ai loro enti strumentali».

I passi appena citati possono essere agevolmente addotti al fine di argomentare l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 13 d.l. n. 112/2008. La somiglianza di tali norme con i commi 597 e 598 è già stata illustrata, ma è opportuno sottolineare che la presenza nel precedente testo di un regolamento governativo (così la Corte ha qualificato il d.P.C.m. di cui al comma 597) non vale a differenziare il comma 597 dall'art. 13, comma 1: quel regolamento infatti presupponeva necessariamente l'accordo tra Governo e regioni, tanto è vero che il comma 598 fissava i criteri che dovevano essere rispettati dall'accordo stesso. Dunque, era questo il vero atto regolatore della materia, mentre il d.P.C.m. aveva solo la funzione di recepire il contenuto dell'accordo e di formalizzarlo in un atto normativo tipico.

Pertanto, l'unica differenza fra il comma 597 e l'art. 13, comma 1 (a parte il coinvolgimento degli enti locali), sta nel fatto che nel presente giudizio non ha ragione di essere invocato come parametro l'art. 117, comma 6, Costituzione, mancando un atto regolamentare statale in materia regionale.

Quanto sopra argomentato non potrebbe essere contraddetto dalla circostanza che la disciplina di recepimento dei criteri fissati dall'art. 13, comma, 2, avviene (ai sensi del comma 1) mediante «accordi», da stipulare «in sede di Conferenza unificata», con «regioni ed enti locali». Tali accordi, infatti, si porrebbero poi di necessità come improprio condizionamento della potestà legislativa regionale, da parte di un organismo e di un atto non legittimati a produrre tale condizionamento.

Si noti che il lesivo condizionamento si verificherebbe, persino se si supponesse che gli «accordi» in questione, benché da stipulare in sede di Conferenza, intercorressero non con la Conferenza ma con la singola regione: dato che la potestà legislativa spetta per Costituzione ad un organo diverso da quello che concluderebbe l'accordo, e non può essere vincolata (come vorrebbe la legge statale) a previ accordi intercorsi tra soggetti privi di tale potestà.

Ancora più lesiva sarebbe poi l'ipotesi — anch'essa non impensabile sulla base dell'ambiguo testo dell'art. 13, comma 1, di un accordo stipulato direttamente tra uno o più Ministri e singoli comuni: dai quali risulterebbe direttamente lesa la potestà legislativa spettante alla regione.

In definitiva, l'art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, risulta lesivo della competenza legislativa regionale in quanto regola la materia della gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, rientrante nella potestà regionale piena (art. 117, quarto comma, Costituzione).

2) *Illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 136 Costituzione.*

Inoltre, il fatto che lo Stato abbia reiterato — in termini pressoché identici — una disciplina annullata a distanza di soli tre anni fa sì che le norme impugnate siano illegittime, oltre che per violazione dell'art. 117, comma 4, anche per violazione dell'art. 136 Costituzione, cioè del giudicato costituzionale, in quanto l'art. 13, commi 1 e 2, ridà efficacia a norme già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

3) *Specificata ed autonoma illegittimità dell'art. 13, comma 2, lett. c) per violazione dell'autonomia finanziaria regionale.*

L'art. 13, comma 2, lett. c) prevede la «destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo». In questo modo, il legislatore statale pone un vincolo di destinazione all'uso delle risorse spettanti agli IACP, cioè a enti para-regionali, limitando l'autonomia finanziaria di spesa garantita alle regioni dall'art. 119, comma 1, Costituzione. Di qui un'ulteriore ragione di illegittimità dell'art. 13, comma 2, lett. c), che si aggiunge a quelle derivanti dalla violazione degli artt. 117, quarto comma, e 136 Costituzione.

P. Q. M.

La regione Umbria, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Padova, addì 16 ottobre 2008

Prof. avv. Giandomenico FALCON

ALLEGATI

1) Deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 29 settembre 2008, concernente l'instaurazione del presente giudizio.

2) Deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 13 ottobre 2008, modificativa della precedente.

3) Procura speciale n. rep. 25447 del 14 ottobre 2008, rogata dall'avv. Marco Galletti notaio in Perugia.

N. 74

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008
(della Regione Toscana)

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni - Banda larga - Occupazione e utilizzo del suolo pubblico per installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica - Clausola di salvaguardia a favore del patrimonio indisponibile «dello Stato, delle province e dei comuni» - Omessa inclusione del patrimonio indisponibile delle Regioni - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della disponibilità patrimoniale e dell'autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria garantite alle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 14.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Edilizia e urbanistica - Piano Casa - Approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di un piano nazionale di edilizia abitativa destinato ad incrementare il patrimonio immobiliare attraverso la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente, per realizzare programmi di edilizia residenziale anche sociale - Previsione di accordi di programma promossi dal Ministero delle infrastrutture e di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, dichiarati di interesse strategico nazionale ai fini delle procedure di approvazione e di attuazione e agli effetti urbanistici - Istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture con gestione centralizzata degli interventi - Lamentata esorbitanza dalla competenza statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, incidenza nelle materie di competenza regionale dell'edilizia residenziale pubblica, della assistenza sociale e del governo del territorio, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, inadeguatezza delle previste forme di coinvolgimento delle Regioni, gestione accentrata di risorse afferenti a funzioni ordinarie delle Regioni e degli enti locali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa della Regione, compressione dell'autonomia finanziaria regionale, lesione del principio del congruo finanziamento delle competenze regionali, lesione del principio di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Edilizia e urbanistica - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Cessione del patrimonio residenziale pubblico - Promozione di accordi, in sede di Conferenza Unificata, con Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati - Individuazione di criteri specifici e dettagliati da seguire nella predisposizione degli accordi medesimi - Vincolo di destinazione all'uso dei proventi delle alienazioni - Istituzione di un fondo ministeriale per finanziamenti agevolati in favore delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, da erogarsi secondo le norme definite con atto ministeriale - Lamentata ingerenza nel potere di gestione delle Regioni dei propri beni e del proprio patrimonio, istituzione di fondi settoriali a destinazione vincolata incidenti su materie di competenza regionale, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa delle Regioni nella materia residuale della gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, violazione dell'autonomia finanziaria e patrimoniale delle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 13, commi 1, 2 e 3-bis.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Lavoro e occupazione - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di apprendistato - Intervento sulla durata dell'apprendistato professionalizzante - Attribuzione alla fonte contrattuale della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, in luogo della fonte regionale - Lamentata interferenza nella materia di competenza regionale della formazione professionale, carenza di coinvolgimento regionale, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa delle Regioni nella materia della formazione professionale, lesione del principio di sussidiarietà.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Trasporto pubblico - Trasporto marittimo - Servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico - Attribuzione alle Regioni dei relativi compiti di programmazione e amministrazione - Compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione dei servizi, «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» - Lamentato trasferimento di funzioni senza integrale copertura finanziaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di trasporto pubblico e dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 57, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, comuni ed altri enti locali - Prevista redazione da parte di ciascun ente, di apposito elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o dismissione, con successivo piano delle alienazioni e valorizzazioni - Attribuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano del carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessità di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di Provincia e Regione - Lamentata incidenza nella materia di competenza regionale del governo del territorio, inesistenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, carenza di previa intesa - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale, violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 58, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Bilancio e contabilità pubblica - Appalti pubblici - Modifica dell'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riduzione dal 2% allo 0,5% degli importi dei compensi da destinarsi ai dipendenti pubblici che svolgono attività inerenti a un'opera o lavoro pubblico - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, comma 8.
- Costituzione, art. 117.

Istruzione - Organizzazione scolastica - Revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, mediante adozione di regolamenti ministeriali, secondo i criteri esplicitati - Abilitazione dei regolamenti medesimi a modificare le disposizioni legislative vigenti - Lamentato esercizio della potestà regolamentare da parte dello Stato nella materia concorrente dell'istruzione, alterazione del sistema costituzionale delle fonti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa e regolamentare regionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, comma 4.
- Costituzione, art. 117.

Lavoro e occupazione - Contrattazione collettiva - Trasmissione alla Corte dei conti entro il 31 maggio di ogni anno da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno - Definizione da parte del Ministero dell'economia, d'intesa con la Corte dei conti, delle informazioni predette, volte ad accertare anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di selettività delle progressioni economiche - Possibilità che la Corte dei conti proponga interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente, e in caso di superamento dei vincoli di finanza pubblica degli indirizzi della contrattazione nazionale, sospensione delle clausole contrattuali con obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva - Lamentata introduzione in capo alla Corte dei conti di una forma di verifica e controllo estesa al merito, incidenza su scelte organizzative e di merito della Regione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, commi 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazioni della giunta regionale n. 758 del 29 settembre 2008, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mosca, corso d'Italia n. 102;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14; dell'art. 11; dell'art. 13, commi 1, 2 e 3-*bis*; dell'art. 23, commi 1 e 2; dell'art. 57, commi 1 e 2; dell'art. 58, comma 2; dell'art. 61, comma 8; dell'art. 64, comma 4; dell'art. 67, commi 9 e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale cooperazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge n. 133/2008 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1) *Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.*

L'art. 2 vuole favorire l'installazione di reti e impianti in fibra ottica; perciò stabilisce che la medesima è realizzabile con la denuncia di inizio attività e disciplina il procedimento, anche per le ipotesi in cui l'intervento ricada in aree vincolate.

Non si ritiene giustificabile il comma 14 ai sensi del quale i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare turbativa al pubblico servizio.

La mancata inclusione dei beni anche del patrimonio indisponibile regionale tra quelli che possono legittimare, in quanto funzionali a scopi e utilizzi pubblici, l'opposizione alla installazione di reti ed impianti interrati, ove tale attività possa recare turbativa al pubblico servizio, non ha giustificazione alcuna. Tale mancata inclusione è idonea ad ostacolare l'esercizio delle funzioni regionali cui i suddetti beni sono strumentali e a ledere il corretto utilizzo di tali beni e quindi si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'autonomia patrimoniale riconosciuta, anche alle regioni, dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost.

2) *Illegittimità costituzionale dell'art. 11 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.*

L'art. 11 introduce il piano nazionale di edilizia abitativa.

Il primo e secondo comma dispongono che tale piano sia approvato con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, e rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare a uso abitativo per offrire abitazioni destinate prioritariamente a prima casa per nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, immigrati regolari a basso reddito.

Il terzo comma determina gli interventi in cui deve essere articolato il piano e precisamente: la costituzione di fondi immobiliari; l'incremento del patrimonio abitativo con le risorse derivanti dalla alienazione degli alloggi pubblici di cui al successivo art. 13; la promozione di interventi da parte di privati; le agevolazioni in favore di cooperative edilizie; la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

Il quarto comma prosegue poi prevedendo la stipulazione di appositi accordi di programma approvati con d.P.C.m., previa delibera del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana: decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa gli accordi di programma possono essere approvati.

Il quinto comma dispone che gli interventi di cui al quarto comma sono realizzati tramite le procedure di project financing di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; vengono disciplinate le conseguenze sui diritti edificatori per incentivare l'intervento dei promotori.

Il comma sesto prevede che i programmi di cui al comma quarto sono finalizzati a migliorare l'abitabilità specie nelle zone caratterizzate da degrado urbano.

Il comma settimo definisce l'alloggio sociale (intervento previsto dal comma terzo lettera e) come servizio economico generale, ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

L'ottavo comma prevede verifiche in fase di attuazione del piano e stabilisce che le abitazioni realizzate non possono essere alienate prima di dieci anni.

Il nono comma dispone che l'attuazione del piano nazionale, in alternativa agli accordi di programma di cui al quarto comma, possa essere realizzata con le regole dettate per le infrastrutture strategiche.

Il comma decimo introduce la possibilità di destinare al piano casa una quota degli immobili del demanio non più utilizzato, sulla base di accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Il comma undicesimo dispone che i comuni e le province possano associarsi per la migliore attuazione dei programmi di cui al quarto comma, i quali sono dichiarati di interesse strategico nazionale; per la loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, e successive modificazioni.

Il dodicesimo comma prevede che tutte le risorse già individuate dalla legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) e della legge n. 222/2007 confluiscono in un fondo nazionale che viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il tredicesimo comma detta infine disposizioni per il sostegno alle abitazioni in locazione per gli immigrati che devono a tal fine possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Dunque, nella difficoltà di comprendere una norma che si presenta molto confusa, si rileva che:

il nuovo piano nazionale di edilizia abitativa sarà uno strumento generale che avrà ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e il recupero di quelle esistenti, per realizzare programmi di edilizia residenziale anche sociale (e dunque non solo sociale);

il piano può essere attuato mediante accordi di programma, per concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa e l'intesa con la conferenza unificata deve essere raggiunta entro novanta giorni, altrimenti se ne prescinde; detti accordi di programma si attuano a loro volta con programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana: gli interventi previsti in questi programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale ai fini dell'applicazione delle particolari procedure di approvazione, anche per gli effetti urbanistici;

alternativamente il piano può essere attuato con la procedura derogatoria prevista per le opere di rilievo strategico nazionale;

di certo, sin d'ora, i fondi già stanziati dalle precedenti citate leggi vengono unificati in un fondo nazionale gestito dallo Stato.

Diversi sono i profili di incostituzionalità.

A) Tutte le suddette disposizioni intervengono nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, dei servizi sociali e del governo del territorio e, quindi, in ambiti in cui le regioni hanno attribuite rilevanti competenze costituzionali, ai sensi degli artt. 117 Cost. e 118 Cost.

In particolare, con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione la giurisprudenza costituzionale aveva rilevato che «la materia dell'edilizia residenziale pubblica è devoluta alla competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.; in tale materia confluiscono attribuzioni inerenti all'urbanistica ed ai lavori pubblici d'interesse regionale (sentenza n. 16 del 1992).

La normativa interposta del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sul presupposto della competenza regionale, riserva allo Stato la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), conferendo alle regioni ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici (art. 93, primo comma), nonché l'organizzazione del servizio, da esercitare in conformità dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (sentenze n. 594 del 1990; nn. 1115 e 727 del 1988).

Una volta devoluti alle regioni i poteri di gestire i fondi in materia di edilizia residenziale, spetta all'autonomia di esse destinarli, nel loro oggetto e modalità, senza vincoli imposti dallo Stato». (Corte cost. sentenza n. 393/1992). Più recentemente la Corte costituzionale ha rilevato: «Questa Corte (con la sentenza n. 27 del 1996) ha già qualificato l'edilizia residenziale pubblica "nuova materia di competenza regionale", precisando che essa ricomprende la disciplina della predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti. Da ultimo, poi, l'art. 60 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla gestione e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica». (sentenza 352/2001).

La riforma dell'art. 117 Cost. ha confermato la competenza regionale. In merito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2007 ha rilevato: «L'approdo della lunga evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e sopra sintetizzata, è stato raggiunto con l'affermazione secondo cui "si è parlato di piena cognitio delle regioni, sia amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa, in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe ritenersi ormai formata, nell'evoluzione dell'ordinamento, una 'nuova' materia di competenza regionale al di là della ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del 1975 — l'edilizia residenziale pubblica appunto — avente una sua consistenza indipendentemente dal riferimento all'urbanistica e ai lavori pubblici» (sentenza n. 27/1996). Dopo la riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa di principio.

La 'nuova materia' — la cui formazione era stata rilevata da questa Corte prima della riforma costituzionale — continua ad esistere come *corpus* normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di riferimento, sui quali conviene fermare l'attenzione.

Come già detto, una specifica materia 'edilizia residenziale pubblica' non compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. Poiché resta valido quanto da questa Corte rilevato nella sentenza n. 27 del 1996, e cioè l'esistenza di un ambito materiale che si identifica nella programmazione, costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata con la citata sentenza n. 221 del 1975. Tale tripartizione implica, nell'attuale quadro costituzionale, che la 'nuova' materia possiede quel carattere di 'trasversalità' individuato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di altre materie non interamente classificabili all'interno di una denominazione contenuta nell'art. 117 Cost. Il superamento dell'originaria tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell'art. 117 Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, in assenza sia di una competenza esclusiva delle stesse sia, come sarà meglio precisato più avanti, di una competenza esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma del 2001, alla piena cognitio regionale della materia in questione poteva corrispondere, al massimo, una potestà legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua funzione di supremo regolatore delle prestazioni attuative dei diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali della materia.

Da quanto sinora detto deriva l'ulteriore conclusione che oggi — dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni — la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione — che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. — si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia 'governo del territorio', ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale».

Dunque, alcuni dei profili attinenti l'edilizia residenziale pubblica rientrano nella competenza residuale delle regioni (provista e gestione degli alloggi) e alle stesse è riconosciuta la potestà legislativa concorrente sia per gli

aspetti più specificatamente attinenti alla localizzazione degli interventi e quindi al governo del territorio, che per i profili riguardanti l'attuazione dei principi statali volti a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione degli alloggi ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo.

Il censurato articolo 11 non rispetta tali competenze regionali.

Infatti il fine della disposizione in esame non è quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi, bensì quello di istituire un piano nazionale di edilizia, neppure limitato agli interventi di edilizia sociale (comma terzo, lettera *e*) né destinato esclusivamente ai soggetti con situazioni di difficoltà economica o sociale (infatti il secondo comma prevede che gli interventi siano destinati prioritariamente a tali categorie); dunque si introduce uno strumento che, unitamente a quelli per la sua attuazione, è finalizzato a regolare le procedure amministrative per arrivare a localizzare, costruire e recuperare alloggi di E.R.P.

Questo costituisce, in conclusione, un *vulnus* delle competenze costituzionali delle regioni di cui all'art. 117, terzo comma Cost., con riferimento alle materie dell'edilizia residenziale e del governo del territorio; inoltre sono violate anche le attribuzioni regionali in materia di assistenza sociale in quanto il piano interviene a disciplinare direttamente anche interventi in tale ambito, come si evince dall'elenco di cui al comma secondo.

B) Né può sostenersi che la norma sia conforme a Costituzione in virtù del titolo legittimante richiamato al primo comma, vale a dire la determinazione dei livelli essenziali di fabbisogno abitativo.

Nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007, in riferimento al primo dei tre livelli normativi in cui si articola la materia dell'edilizia residenziale pubblica, si legge: «Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione — che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. — si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995».

Da ciò consegue che lo Stato, nel momento in cui intende esercitare la competenza di cui alla lettera *m*) dell'art. 117 Cost. in relazione al soddisfacimento del diritto all'abitazione, dovrà dettare principi fondamentali per garantire la uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

La disposizione impugnata, invece, supera tale contenuto perché disciplina in modo puntuale, specifico, autoapplicativo gli strumenti da approvare per la costruzione degli alloggi e detta esaustivamente la procedura per l'approvazione degli interventi (così il comma quarto, il comma nono ed il comma undicesimo).

Inoltre il richiamo alla lettera *m*) dell'art. 117 Cost. non legittima le norme qui contestate perché le medesime non presentano le caratteristiche sostanziali e formali che possano farle annoverare fra gli atti espressivi del potere di predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 88/2003; n. 282/2002). Ciò per molteplici motivi e precisamente:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera *m*) non è una materia, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282/2002, ma una competenza che il legislatore statale ha per dettare norme che abbiano ad oggetto o contenuto la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili o sociali: è di tutta evidenza come nel caso in esame l'art. 11 non ha il suddetto oggetto o contenuto, perché non determina alcuno standard di soddisfacimento del fabbisogno abitativo; addirittura la norma ammette, come già evidenziato, che il piano contempra interventi ulteriori rispetto a quelli di edilizia residenziale sociale e solo prioritariamente, ma non esclusivamente, destinati alle categorie socialmente disagiate;

in denegata e contestata ipotesi, resterebbe l'illegittimità costituzionale denunciata, in quanto la competenza statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla citata lettera *m*) dell'art. 117 Cost. si colloca in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. Di ciò deve essere tenuto conto, tanto che in merito la Corte costituzionale ha rilevato che «la conseguente forte incidenza (di tale competenza statale) sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle regioni e delle province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessari nei vari settori» (sent. n. 88/2003).

Quindi quando lo Stato si avvale della competenza di cui alla lettera *m*) dell'art. 117 Cost. per determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali dei cittadini, deve rispettare il criterio indicato dalla Corte costituzionale e quindi stabilire generali principi cui poi le regioni possano dare adeguato sviluppo nell'espletamento delle loro competenze legislative.

Tali requisiti non sono presenti nelle impuginate disposizioni.

C) La norma impugnata viola ulteriormente l'art. 117 Cost. ed anche l'art. 118 Cost., per un ulteriore motivo.

Come si è già evidenziato, l'art. 11 (commi quarto, nono ed undicesimo) prevede che l'attuazione del piano nazionale venga effettuata con accordi di programma, che a loro volta sono attuati da programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana ovvero con le procedure delle opere strategiche nazionali dettate dal d.lgs n. 163 del 2006 (che ha riprodotto le norme della legge obiettivo n. 443/2001); anche i programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale.

La Corte costituzionale ha riconosciuto legittime le norme della legge n. 443 del 2001 in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., rilevando: «Perché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolare l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni.»

Ma i suddetti principi «non possono trasformarsi — come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 303 del 2003 — in mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione. Proprio per la rilevanza dei valori coinvolti, questa Corte ha quindi affermato, nella medesima sentenza, che una deroga al riparto operato dall'art. 117 Cost. può essere giustificata solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione interessata». (sentenza n. 6 del 2004).

Applicando tale insegnamento alla norma in esame, si rileva innanzitutto la mancanza delle esigenze di sussidiarietà che giustifichino la modifica dell'ordinario assetto delle competenze costituzionali, né, del resto, la norma fa riferimento alcuno a tali presunte, inesistenti, esigenze. Invece, quando si intendano attrarre allo Stato funzioni amministrative in sussidiarietà, il titolo del legiferare deve essere reso evidente in maniera esplicita, perché la sussidiarietà deroga al normale riparto delle competenze stabilito nell'art. 117 Cost.

In ogni caso, e in contestata ipotesi, l'intervento legislativo non presenterebbe quei caratteri di proporzionalità evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale, perché introduce nuovi strumenti di programmazione e realizzazione degli interventi di edilizia, accentrati a livello nazionale, e quindi non è limitato a casi circoscritti.

Inoltre la richiamata sentenza n. 303/2003 ha chiarito che le previsioni della legge sulle opere strategiche sono coerenti con l'assetto delle competenze in applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, solo perché prevedono un'intesa fra lo Stato e le regioni interessate, alla quale è subordinata l'operatività della disciplina; tanto è vero che il programma delle opere strategiche è stato ritenuto valido ed efficace solo a fronte della raggiunta intesa con la regione interessata.

In merito infatti nella sentenza n. 303/2003 si legge testualmente:

«In questo senso sono quindi da respingere le censure che le ricorrenti indirizzano contro il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001, nella versione anteriore alla modifica recata dalla legge n. 166 del 2002, per il fatto che in essa era previsto che le regioni fossero solo sentite singolarmente ed in Conferenza unificata e non veniva invece esplicitamente sancito il principio dell'intesa. L'interpretazione coerente con il sistema dei rapporti Stato-regioni affermato nel nuovo Titolo V impone infatti di negare efficacia vincolante a quel programma su cui le regioni interessate non abbiano raggiunto un'intesa per la parte che le riguarda, come nel caso della deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121».

E, ancora: «Nella specie l'intesa è prevista e ad essa è da ritenersi che il legislatore abbia voluto subordinare l'efficacia stessa della regolamentazione delle infrastrutture e degli insediamenti contenuta nel programma».

L'impugnata disposizione non rispetta i richiamati principi perché:

il piano nazionale ha ad oggetto la costruzione di abitazioni e quindi ha un contenuto anche localizzativo e può essere attuato con le procedure proprie delle infrastrutture strategiche. A fronte di tali previsioni, il primo comma subordina l'approvazione del piano nazionale all'intesa con la Conferenza unificata, ma ciò appare del tutto insufficiente in rapporto a quanto affermato dalla sentenza n. 303/2003, per il rispetto delle competenze regionali, perché non si prevede l'intesa con la singola regione interessata dalle specifiche localizzazioni;

il quarto comma, nel disciplinare una delle due modalità di attuazione del piano nazionale, cioè quella tramite accordi di programma e conseguenti programmi integrati, prevede l'intesa con la Conferenza unificata, dalla quale tuttavia si può prescindere, se la stessa non viene resa in novanta giorni.

Il *vulnus* delle competenze regionali qui è ancora più rilevante.

Anche in tal caso si ripropongono i motivi appena espressi circa l'inidoneità dell'intesa in Conferenza come meccanismo di salvaguardia di rilevanti attribuzioni della singola regione incise da un piano, da un accordo e da un programma che localizzano direttamente interventi edilizi sul proprio territorio.

Inoltre, in tale ipotesi, si prevede che dall'intesa stessa si possa prescindere se la stessa non sia raggiunta in novanta giorni. Ciò a fronte di un accordo di programma che è prodromico a programmi integrati espressamente qualificati come interventi strategici ai fini dell'applicazione delle procedure derogatorie proprie di queste opere.

Anche in tal caso non sono rispettati i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003, ove l'intesa con la regione interessata è configurata quale presupposto essenziale per la compatibilità costituzionale di una normativa statale che, in applicazione dell'art. 118 Cost., attragga in capo allo Stato potestà legislative che l'art. 117 affida alla competenza concorrente Stato-regioni.

Non solo. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, ove la normativa statale incida in ambiti di competenza regionale in applicazione dell'art. 118 Cost., l'imprescindibile fase concertativa deve essere salvaguardata: «Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.» (sentenza n. 6 del 2004).

Ancora la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che ove l'intesa debba essere prevista dal legislatore statale come strumento necessario per riequilibrare le potestà legislative regionali che sarebbero altrimenti eccessivamente compromesse, è necessario che la stessa intesa, secondo i canoni della leale collaborazione, si sviluppi attraverso reiterate trattative, volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo (sentenza n. 339 del 2005).

In definitiva, è necessario che quantomeno si attui una fase di dialogo fra le parti e che si realizzi un contatto tra i diversi interessi ed una dialettica leale e costruttiva fra i differenti soggetti di rilevanza costituzionale, perché altrimenti la previsione dell'intesa si tradurrebbe in una statuizione solo formale e, quindi, inidonea a soddisfacimento degli obiettivi per cui deve essere garantita e cioè l'equo contemperamento delle potestà riconosciute a soggetti entrambi dotati di autonomia e rilevanza costituzionale.

Il comma quarto, di per sé ed anche considerando gli effetti stabiliti al comma undicesimo, non soddisfa i suddetti requisiti, ammettendo che si possa procedere pur in mancanza dell'intesa, con conseguente illegittimità costituzionale.

D) La norma contrasta anche con l'art. 119 Cost.

Come già rilevato infatti si istituisce un fondo statale che assorbe i finanziamenti previsti per l'edilizia residenziale dalle precedenti normative.

Poiché, per i motivi sopra esposti, la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è riservata alla competenza esclusiva statale, nessuna giustificazione appare invocabile a sostegno dell'istituzione in tale materia di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle regioni e degli enti locali, per le quali lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria ex art. 119 Cost.

Tale norma ha costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali, perché non può esservi effettiva autonomia senza adeguate risorse finanziarie.

Conseguentemente, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale sono incompatibili con l'assetto costituzionale interventi statali finanziari in materia di competenza regionale (sent. nn. 16/2004; 49/2004), a meno che non si sia in presenza delle circostanze previste dall'art. 119, quinto comma Cost., per il ricorso alle risorse aggiuntive e agli interventi speciali.

In tal senso la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo il Fondo per l'edilizia a canone sociale istituito dalla legge n. 350 del 2003 perché esso costituisce un intervento speciale ai sensi del citato art. 119, quinto comma Cost. (sentenza n. 451 del 2006), così riconfermando che, in casi diversi, non sono ammissibili fondi nazionali in materia di edilizia.

L'art. 11 non disciplina però risorse aggiuntive né interventi speciali, come confermato dal fatto che il fondo è formato dalla confluenza dei finanziamenti precedentemente stanziati alle regioni e perciò non è compatibile con l'art. 119 Cost.

Si comprende pienamente la lesività della disposizione: infatti se la regione non esprime l'intesa sul piano e sull'accordo di programma, i finanziamenti verranno integralmente assorbiti dagli interventi localizzati nelle regioni che hanno dato il loro assenso agli interventi stessi, con conseguente impossibilità di poter esercitare in autonomia le proprie funzioni costituzionalmente garantite in materia.

Né la previsione del fondo può essere ritenuta legittima in nome della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Nel rinviare a quanto già sopra dedotto in merito alla non riconducibilità della disciplina in esame a tale titolo, qui si rileva che, con riferimento ad una disposizione che destinava una percentuale di risorse finanziarie a sostegno delle politiche per la famiglia, in particolare per l'acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità, la Corte costituzionale ha chiarito che «non può essere condivisa la tesi secondo cui l'oggetto della disciplina sarebbe espressione della potestà statale di determinare ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: la norma censurata, infatti, non determina alcun livello di prestazione, ma si limita a prevedere somme a destinazione vincolata» (sentenza n. 423/2004).

Più in generale la Corte costituzionale ha rilevato che la previsione di fondi e di interventi finanziari non è riconducibile all'esercizio del potere di cui alla citata lettera *m*) dell'art. 117 Cost.: «è palese che le finalità dei fondi non hanno nulla a che fare con la garanzia su tutto il territorio nazionale di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti delle persone» (sentenza n. 16/2004).

In ogni caso, pur nella denegata ipotesi in cui le suddette argomentazioni non fossero accolte, la istituzione del fondo sarebbe comunque illegittima per violazione del principio di leale cooperazione, dal momento che il dodicesimo comma non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nella ripartizione del fondo e nella sua gestione all'interno del proprio territorio.

3) *Illegittimità dell'art. 13, commi 1, 2 e 3-bis per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.*

L'articolo 13 detta norme per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico. In particolare il comma primo dispone che, per valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di conferenza unificata, la conclusione di accordi con le regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.

Il secondo comma detta poi i criteri che dovranno essere seguiti ai fini della conclusione degli accordi suddetti e precisamente: determinazione del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione, diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso e destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

Il comma 3-*bis* istituisce a livello statale un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e famiglie con un solo genitore e figli minori.

Analoga disposizione rispetto a quelle di cui ai commi 1 e 2 erano contenute nell'art. 1 commi 597 e 598 della legge n. 266 del 2005 che rinviava ad un decreto del Presidente del Consiglio, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, la semplificazione delle norme per l'alienazione degli alloggi in esame. Il comma 598 dettava i criteri per l'emanando decreto, disponendo che:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari avrebbe dovuto essere determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale si sarebbe riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora fosse risultato in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, sarebbero subentrati, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni sarebbero stati destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

Le disposizioni di tali commi sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 2007 in quanto il loro fine «è quello di regolare le procedure amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione degli immobili. Si tratta quindi di un intervento normativo dello Stato nella gestione degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P. (o di altri enti o strutture sostitutivi di questi), che esplicitamente viene motivato dalla legge statale con finalità di valorizzazione di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato, ma ad enti strumentali delle regioni. Si profila, pertanto, una ingerenza nel terzo livello di normazione riguardante l'edilizia resi-

denziale pubblica, sicuramente ricompreso nella potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.».

Le disposizioni impugnate, per tentare di superare i suddetti rilievi della Corte costituzionale, rimettono la definizione delle procedure semplificate per l'alienazione, all'accordo tra i Ministeri competenti, le regioni e gli enti locali.

In pratica la differenza tra le disposizioni dichiarate incostituzionali e le attuali sta nel fatto che le prime dettavano i principi cui doveva uniformarsi l'accordo tra Governo e regioni, preliminare al d.P.C.m. che avrebbe stabilito le norme semplificate per l'alienazione degli alloggi; oggi si fissano i criteri (esattamente uguali ai principi del precedente comma 598) in base ai quali dovranno essere stipulati gli accordi tra Stato, Regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle normative per l'alienazione dei beni in esame.

Praticamente la norma non cambia: il legislatore nazionale ha stabilito dei criteri che devono essere seguiti nella normativa semplificata e per quest'ultima si rinvia ad un accordo Stato-regioni (anche nella norma precedente era richiesto tale accordo, a valle del quale era previsto il d.P.C.m. finale, ora eliminato).

La modifica è del tutto inidonea a superare i profili di incostituzionalità stabiliti nella citata sentenza n. 94 del 2007, in quanto la materia dell'edilizia residenziale, in relazione ai profili del c.d. terzo livello di gestione del patrimonio immobiliare, è devoluta alle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost., con la conseguenza che è rimessa alle regioni la relativa disciplina, né è ammissibile vincolare l'esercizio della stessa potestà legislativa regionale ad accordi tra il ministro, le regioni ed enti locali, perché ciò viola l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita alle regioni, la quale non può essere condizionata da assenti esterni non previsti in Costituzione.

Da ciò consegue la dedotta violazione dell'art. 117 Cost.

Né d'altra parte vengono in rilievo esigenze di sussidiarietà che legittimino la disposizione ai sensi dell'art. 118 Cost.: come ha rilevato la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 94 del 2007 in tal caso non «varrebbe richiamare il principio di leale collaborazione, giacché, nella specie, si versa in ambito materiale riservato esclusivamente alle regioni: non vengono in rilievo, infatti, profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio.

Non è, d'altra parte, condivisibile l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, che fa rientrare la norma impugnata nella materia "ordinamento civile", poiché si tratta di criteri destinati ad incidere sulle procedure amministrative inerenti all'alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali e non già a regolare rapporti giuridici di natura privatistica. La competenza regionale in materia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, ad esempio, la sentenza n. 486 del 1995 e non v'è spazio, pertanto, per una normativa statale che si sostituisca o si sovrapponga a quella delle regioni, tuttora in vigore. Se l'alienazione degli alloggi deve essere considerata, come s'è visto, "indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi" (sentenza n. 486 del 1992), e se la "disciplina organica dell'assegnazione e cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [...] costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla regione in questa materia" (ordinanza n. 104 del 2004), la disciplina delle procedure amministrative tendenti all'alienazione non rientra nell'ordinamento civile, ma deve essere ricondotta al potere di gestione dei propri immobili».

Infine contrasta anche con l'art. 119 Cost. l'istituzione del fondo per l'acquisto della prima casa di cui al comma 3-bis, per gli stessi motivi espressi in relazione al precedente art. 11.

In particolare poiché, per i motivi sopra esposti, la materia dell'edilizia residenziale pubblica non è riservata alla competenza esclusiva statale, nessuna giustificazione appare invocabile a sostegno dell'istituzione in tale materia di riserve finanziarie da disciplinarsi e gestirsi a livello ministeriale, trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, per le quali lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria ex art. 119 Cost.

4) *Illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.*

Le disposizioni modificano l'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, con riferimento alla disciplina del contratto di apprendistato.

Il primo comma stabilisce che l'apprendistato professionalizzante (quello volto al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali) non possa essere superiore a sei anni e quindi viene eliminata la previsione, precedentemente contenuta nell'art. 49 citato, che il medesimo non possa essere inferiore a due anni.

Le regioni hanno contestato la eliminazione della durata minima rilevando che così si crea un forte pregiudizio alla possibilità di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite, ma tali richieste non sono state accolte.

L'eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perché con contratti di breve durata questa non può essere programmata, né assicurata.

Per questo la disposizione, che irragionevolmente ha operato la prevista eliminazione, appare costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 Cost.

Più articolata è l'ulteriore modifica contenuta nel comma secondo dell'art. 23.

Viene infatti inserito il comma 5-ter all'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è definita dalle regioni d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (come di regola), ma sono definiti integralmente dai contratti collettivi di lavoro; tali contratti e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Quindi il comma in esame assegna alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, dei profili formativi, delle modalità di erogazione, della durata della formazione, nel riconoscimento della qualifica professionale e ciò pur in presenza di una compiuta disciplina regionale.

Come già rilevato, tale disciplina è dettata per la formazione esclusivamente aziendale; la medesima dunque si riferisce alla distinzione, operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50/2005, tra formazione interna all'azienda, che attiene al rapporto contrattuale ed è rimessa alla competenza statale, e formazione «esterna» all'azienda, da ricondurre ai profili «pubblicistici» dell'istituto, soggetta alla competenza concorrente e residuale delle regioni.

Tuttavia si rilevano profili di illegittimità nelle impugnate disposizioni che così drasticamente eliminano ogni spazio per il già riconosciuto ruolo regionale.

La previsione infatti non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra i due aspetti (cioè quello della formazione esterna e quello della formazione interna). A tale proposito la Corte costituzionale ha rilevato:

«Se è vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle regioni e alle province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze.» (sentenza n. 50/2005).

È lo stesso legislatore nazionale ad ammettere tali interferenze nel momento in cui dispone che «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato» (di tutti, non solo di quelli attinenti alla formazione «esterna») «è rimessa alle regioni» (art. 48, comma 4 e 49, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali non subiscono modifiche, con la legge in esame).

Nello stesso senso nella sentenza n. 51 del 2005 la Corte costituzionale, nel richiamare il suddetto precedente n. 50/2005, ribadisce che «nell'attuale assetto del mercato del lavoro la disciplina dell'apprendistato si colloca all'incrocio di una pluralità di competenze: esclusive dello Stato (ordinamento civile), residuali delle regioni (formazione professionale), concorrenti di stato, e regioni (tutela del lavoro, istruzione). E dunque — poiché le molteplici interferenze di materie diverse non consentono la soluzione delle questioni sulla base di criteri rigidi — la riserva alla competenza legislativa regionale della materia formazione professionale non può escludere la competenza dello Stato a disciplinare l'apprendistato per i profili inerenti a materie di sua competenza».

Ma vale anche il contrario, tanto che la Corte continua affermando: «Beninteso un tale intervento legislativo dello Stato — proprio perché incidente su plurime competenze tra loro inestricabilmente correlate — deve prevedere strumenti idonei a garantire una leale collaborazione con le regioni».

Ancora significativa è la recente ulteriore sentenza n. 24 del 2007 ove, con riferimento proprio all'apprendistato professionalizzante e alla formazione aziendale, è affermato: «È in sede di definizione dei profili formativi — da raggiungere mediante la corretta attuazione del regime dell'intesa — che la regione può far valere i propri punti di vista e le proprie esigenze anche nella disciplina endo-aziendale, per la parte in cui questa riguardi materie attinenti alla tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente».

Ciò che emerge dalla suddetta sintesi è che la distinzione tra formazione interna ed esterna non può essere applicata in modo rigido, perché le materie che vengono in esame sono intrecciate tra loro e vi è un nesso inscindibile tra l'attività formativa svolta dall'apprendista ed il riconoscimento dei crediti e delle competenze che dovranno essere annotate nel libretto formativo dell'apprendista: perciò non appare coerente al sistema costituzionale l'esclusione disposta dal comma 2 dell'art. 23 circa ogni coinvolgimento regionale nella disciplina dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale e della registrazione nel libretto formativo.

Né le norme trovano giustificazione ai sensi dell'art. 118 Cost., perché non vi è alcuna esigenza di sussidiarietà, tanto che i profili in esame non vengono attratti allo Stato per esigenze di carattere unitario, ma solo sottratti alla potestà regionale per essere affidati alla regolamentazione dei contratti collettivi.

Pertanto le impugnate disposizioni si pongono in contrasto con il sistema delle competenze delineato dagli artt. 117 e 118 Cost. in materia di formazione professionale.

5) *Illegittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.*

L'art. 57 dispone che le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione interessata. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Il secondo comma prevede poi che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la ripartizione delle risorse. Per assicurare la congruità e l'efficienza della spesa le regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente Stato-regione.

Occorre premettere che le funzioni in materia di trasporto marittimo erano state delegate alle regioni con il d.lgs. n. 422/1997. L'art. 10 prevedeva infatti la delega alle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale. Lo stesso articolo al comma 3 disponeva che all'attuazione della delega si provvedesse a norma dell'art. 12.

L'art. 12 disponeva che all'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse si provvedesse con d.P.C.m. previo accordo di programma tra il Ministero e la regione interessata.

Al contrario degli altri servizi delegati, per i servizi marittimi non è mai stata data attuazione alla delega con l'individuazione delle risorse, così che le regioni non hanno mai esercitato le funzioni in oggetto.

I due commi in esame, invece, rendono il trasferimento delle funzioni immediatamente operativo, senza garantire la copertura finanziaria dei medesimi. Le disposizioni presentano profili di incostituzionalità perché rendono operativo il trasferimento delle funzioni in oggetto, senza garantire la integrale copertura finanziaria, anzi prevedendo espressamente che lo Stato provvede solo a compartecipare alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione del servizio e che la ripartizione delle risorse avverrà da parte dello Stato, nei limiti di quelle disponibili.

A questo proposito si evidenzia che, per quanto riguarda la specifica situazione toscana, il bilancio dello Stato per il 2008 riduce del 40% i fondi storicamente destinati ai contratti con la Soc. Tirrena e che tali fondi costituiscono solo «...compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalla regione per l'erogazione di tali servizi...».

Quindi non è prevista l'integrale copertura della spesa.

La norma è dunque lesiva della competenza regionale in materia di trasporto pubblico e dell'autonomia finanziaria delle regioni, in violazione degli artt. 117 e 119 Cost.

Le competenze in materia di trasporto pubblico sono violate perché, in assenza di una integrale copertura finanziaria, non si permette alle regioni di esercitare le proprie funzioni; l'autonomia finanziaria non è rispettata perché, in mancanza di una compiuta attuazione dell'art. 119 Cost., lo Stato non può chiamare le regioni ad esercitare nuove funzioni senza garantire integralmente la spesa, ma solo compartecipando alla medesima.

Perciò l'articolo contestato viola il principio di «autosufficienza finanziaria» sancito dall'art. 119, terzo comma Cost. e non consente l'ordinario esercizio delle competenze proprie della regione di cui agli artt. 117 Cost. in materia di trasporto pubblico marittimo.

6) *Illegittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.*

Le regioni, province, comuni ed altri enti locali sono chiamati a redigere un elenco contenente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione; il piano che così si forma (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) viene allegato al bilancio di previsione.

Il secondo comma stabilisce che l'inserimento dell'immobile nel piano ne determina la classificazione tra i beni del patrimonio disponibile e ne dispone la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

Tale variante, riferita a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinati di competenza delle province e regione. La verifica occorre e va effettuata entro il termine perentorio

rio di trenta giorni dalla richiesta, nel caso di variante relativa a terreni classificati agricoli dallo strumento urbanistico generale o nei casi in cui comportino variazioni volumetriche superiore al 10% dei volumi previsti dal medesimo S.U. vigente.

La disposizione contenuta nel secondo comma è lesiva delle competenze regionali in materia di governo del territorio perché consente che la variante, automaticamente apportata con l'approvazione del piano delle alienazioni da parte del consiglio comunale non necessita di verifiche di conformità rispetto agli atti della pianificazione provinciale e regionale.

In tal modo viene incisa la legislazione regionale in materia di governo del territorio, la quale disciplina il procedimento di adozione ed approvazione degli atti di pianificazione territoriale e che stabilisce la necessaria conformità urbanistica degli atti — piani e varianti — comunali rispetto alle previsioni degli atti di programmazione e pianificazione provinciali e regionali, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost.

Né sussistono esigenze di carattere unitario che legittimino, ai sensi dell'art. 118 Cost., la norma la quale, comunque, sarebbe incostituzionale per la mancata previsione di una intesa con la Regione interessata dalla modifica urbanistica prevista nel piano.

7) *Illegittimità costituzionale dell'art. 61, ottavo comma per violazione dell'art. 117 Cost.*

L'ottavo comma dell'art. 61 incide sulla percentuale del 2% prevista dal codice contratti pubblici. Tale d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'art. 92, nel disciplinare i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione, ha stabilito che:

«Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».

Ebbene, di tale percentuale del 2%, lo 0,5 resta destinato alle finalità suddette, mentre il restante 1,5% è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il successivo comma 17 dell'art. 61 individua l'ambito di operatività soggettiva della misura suddetta, prevedendo: «Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»; il medesimo comma 17 precisa poi che «La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli altri enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale».

Il comma ottavo, sulla base dell'espressa previsione del successivo comma 17, va dunque interpretato nel senso che esso non è applicabile nei confronti degli enti territoriali, degli enti regionali e del servizio sanitario e dunque è rispettata l'autonomia organizzativa delle regioni nonché la loro potestà legislativa in materia di organizzazione.

Tuttavia è possibile anche un'interpretazione più restrittiva della disposizione.

Dal tenore del comma 15 dell'art. 61 in esame, infatti, sembra che solo le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applichino in via diretta agli enti territoriali, con la conseguente applicabilità diretta delle altre disposizioni, tra cui il comma 8, disciplinante la riduzione dell'incentivo alla progettazione.

Perciò il successivo comma 17 potrebbe essere interpretato in modo restrittivo nel senso di considerare applicabile agli enti territoriali la riduzione dal 2 allo 0,5% della percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, con la sola esenzione, per gli stessi enti, dall'obbligo di versare le maggiori entrate derivanti da tale misura ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Se tale interpretazione restrittiva dovesse essere quella corretta, essa sarebbe incostituzionale per violazione dell'autonomia organizzativa regionale. Infatti l'imposta riduzione dell'incentivo inciderebbe negativamente sulla progettazione interna delle stazioni appaltanti, costituendo un forte disincentivo per i tecnici degli enti territoriali che non svolgerebbero più attività tecniche impegnative, di fatto non remunerate.

Questo farebbe aumentare gli oneri della progettazione che, a quel punto, dovrebbe necessariamente essere affidata all'esterno, con inevitabili maggiori costi per le amministrazioni.

Invece, in questi anni, l'incentivo del 2% ha costituito un'ottima leva per la regione ricorrente per incentivare l'utilizzo delle professionalità interne, con risparmi notevoli sia per la progettazione che per lo sviluppo del personale, perché l'incentivo del 2% è stato concesso quale premio di produttività e dunque l'amministrazione ne ha tratto vantaggi anche perché ha risparmiato risorse sul relativo fondo di produttività.

L'imposta riduzione scardinerebbe il sistema comportando un aumento delle spese, perché la progettazione esterna ha un costo superiore.

È dunque evidente la lesione della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione, ove la disposizione impugnata debba essere interpretata nel senso che la riduzione prevista dal comma ottavo si applichi anche alle regioni, agli enti territoriali, agli enti di competenza regionale e del servizio sanitario nazionale.

8) *Illegittimità costituzionale dell'art. 64, quarto comma per violazione dell'articolo 117 Cost.*

L'articolo 64 detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica.

In tale contesto il quarto comma prevede che, per attuare il piano di cui al comma precedente (piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, per l'efficienza del sistema scolastico), con uno o più regolamenti ministeriali, adottati sentita la conferenza unificata, idonei anche a modificare norme di legge., si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, nel rispetto di determinati criteri e cioè:

- a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso per la flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b) ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola;
- c) revisione dei criteri di formazione delle classi;
- d) rimodulazione della organizzazione didattica della scuola primaria;
- e) revisione dei criteri per determinare la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed Ata;
- f) ridefinizione dell'assetto organizzativo – didattico dei centri di istruzione per adulti;

f-bis) definizione dei criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per ridurre il disagio degli utenti.

Quindi il regolamento ministeriale viene a disciplinare anche profili organizzativi del sistema scolastico, in cui sussiste la competenza concorrente regionale e dove, pertanto spetta alle regioni dettare la relativa normativa nel rispetto dei principi posti dalla legge dello Stato.

Invece l'emanando regolamento detterà anche criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, potendo a tal fine modificare anche le leggi, comprese quelle regionali legittimamente emanate per la disciplina di questi profili.

Questo non è conforme con l'assetto costituzionale delle competenze.

Infatti la Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza regionale concorrente in materia di istruzione:

la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (conferita alle regioni già con l'art. 138, comma 1, lettera a),

la programmazione della rete scolastica (conferita già con l'art. 138, comma 1, lettera b) e gestione amministrativa del relativo servizio (sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004).

L'azione di ridimensionamento della rete scolastica, la distribuzione del personale, come pure l'incremento, nell'ambito dell'organico del personale docente statale, dei posti attivati per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato, attengono ad aspetti di organizzazione scolastica che evidentemente intersecano le suddette riconosciute competenze regionali.

Vertendosi in materia di istruzione, lo Stato può dettare norme di principio che poi le regioni dovranno sviluppare.

Invece nel caso in esame si dettano principi che l'emanando regolamento statale dovrà attuare e così si elimina lo spazio per la legislazione regionale in violazione dell'art. 117 Cost.

L'impugnata disposizione viola altresì l'art. 117, sesto comma Cost. perché demanda ad un regolamento il compito di disciplinare anche ambiti di competenza delle regioni: il regolamento statale infatti è ammesso solo in materie di competenza esclusiva statale e quindi il regolamento non può essere fonte idonea a stabilire i principi vincolanti per il legislatore regionale in una materia soggetta a potestà legislativa concorrente.

9) *Illegittimità costituzionale dell'art. 67, commi 9 e 10, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost.*

La disposizione interviene sulla disciplina dell'iter della contrattazione collettiva.

In tale contesto il comma ottavo prevede che entro il 31 maggio di ogni anno tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno: tale previsione è finalizzata a quegli scambi informativi legittimi perché volti a garantire la collaborazione tra le amministrazioni.

Però il comma 9, legandosi al precedente ottavo, prevede che, per i fini della suddetta trasmissione, il Ministero dell'economia, d'intesa anche con la Corte dei conti stabilisce quali informazioni di interesse della Corte dei conti stessa debbano essere inviate volte ad accertare (oltre al rispetto dei vincoli finanziari) anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Il comma 10 dispone che la Corte dei conti utilizzi tali informazioni ai fini del referto sul costo del lavoro e, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in sede di contrattazione collettiva nazionale, propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente; fatte salve le ipotesi di responsabilità, in caso di superamento dei vincoli, le clausole contrattuali sono sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

La documentazione trasmessa alla Corte dei conti deve essere resa pubblica con pubblicazione sul sito web (comma 11).

In caso di mancato adempimento delle suddette disposizioni è fatto divieto alle Amministrazioni inadempienti di procedere a ogni adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (comma 12).

Come si può constatare alla Corte dei conti è attribuito un rilevante potere che va oltre il compito — non contestato — del controllo circa il rispetto dei vincoli di spesa. Infatti il comma 9 chiama la Corte dei conti a verificare che le previsioni del contratto integrativo rispondano a criteri di premialità, di riconoscimento della qualità della prestazione, del merito, della qualità della prestazione individuale: quindi si introduce una forma di verifica e controllo che si estende al merito delle scelte e che, si ripete, è ben diversa della verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

Poiché i commi 9 e 10 si applicano anche alle regioni, essi appaiono lesivi delle competenze regionali.

Infatti la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale (sent. n. 29/2005; n. 267/2006). Nel caso in esame invece le norme attribuiscono alla Corte dei conti un controllo di merito non previsto in Costituzione, volto a sindacare scelte dell'amministrazione sull'adeguatezza delle misure definite con la contrattazione integrativa.

Inoltre la Corte costituzionale, nel rilevare la legittimità del controllo sulla gestione, ha sottolineato che i poteri istruttori strumentali a tale controllo sono legittimi, perché «essi sono sprovvisti di qualsivoglia sanzione, per il semplice fatto che, come si è in precedenza ricordato, il controllo successivo sulla gestione consiste in un'attività essenzialmente collaborativa, dalla quale non può derivare alcuna sanzione nel senso proprio del termine». (sent. n. 29/1995),

Nel caso in esame i suddetti principi non sono rispettati, perché il controllo introdotto incide su scelte organizzative e di merito della regione e non ha una finalità solo collaborativa, perché il comma 10 fa discendere dalla verifica della Corte dei conti il potere di quest'ultima di proporre interventi correttivi anche a livello di singolo ente, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli finanziari e dagli indirizzi della contrattazione e, in caso di superamento di tali vincoli, le stesse clausole sono sospese, in violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale.

Da qui discendono i vizi denunciati.

P. Q. M.

Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 14; dell'art. 11; dell'art. 13, commi 1, 2 e 3-bis; dell'art. 23, commi 1 e 2; dell'art. 57, commi 1 e 2; dell'art. 58, comma 2; dell'art. 61, comma 8; dell'art. 64, comma 4; dell'art. 67, commi 9 e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» per i motivi indicati nel presente ricorso.

Firenze - Roma, addì 16 ottobre 2008

Avv. Lucia BORA

n. 75

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2008
(della Regione Piemonte)*

Istruzione - Organizzazione scolastica - Inserimento, col decreto-legge n. 154 del 2008, del comma 6-bis all'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 - Piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche da adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale nomina di commissario *ad acta* - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge, nonché, nel merito, carattere di dettaglio della norma nella materia di competenza concorrente dell'istruzione, carenza dei presupposti che consentono l'esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative riconducibili a materia di legislazione concorrente, carenza di un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la compromissione delle attribuzioni regionali, assenza di qualsiasi forma di intesa con gli enti coinvolti, previsione di poteri sostitutivi al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia dell'istruzione, abuso dello strumento del decreto-legge, lesione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, irragionevolezza - Istanza di sospensione.

- Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, art. 3, che ha inserito il comma 6-bis all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, comma secondo, 97, 117, comma terzo, 118 e 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8.

Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente *pro tempore* della Giunta regionale Mercedes Bresso, in forza di deliberazione di autorizzazione n. 33-9860 del 20 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale previa sospensione dell'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 2008, recante «disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali».

F A T T O

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali».

Detto decreto-legge reca in particolare l'art. 3, definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali che così recita: «all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concreto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali».

La Regione Piemonte ravvisa detta disposizione gravemente lesiva della propria sfera di competenza per i seguenti

M O T I V I

Violazione dell'art. 117, della Costituzione.

Con ricorso già depositato presso codesta ill.ma Corte la Regione Piemonte ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 64 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 e integrato dall'art. 3 del d.l. n. 154/2008 che qui si impugna.

Non si possono pertanto che richiamare integralmente le motivazioni già espresse in tale sede, a maggior ragione estensibili alla norma *de qua*.

Vengono totalmente pretermesse le competenze regionali in materia di istruzione che rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Come già sancito da codesta ecc.ma Corte con decisione n. 13/2004, «nel quadro costituzionale definito dalla riforma del titolo V della Costituzione la materia istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potestà concorrente (art. 117, terzo comma, Costituzione), mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n.)» ... «Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si può assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. È infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una competenza che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Questo, per la parte che qui rileva, disponeva che alle regioni fossero delegate le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e, soprattutto, alla programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata. In una parola era conferito alle regioni, nell'ambito della programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspetti finanziari e la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.

Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi». Nel caso *de quo* si interviene con norme organizzative per applicare «d'imperio» criteri e obiettivi finalizzati esclusivamente a risparmiare a scapito della qualità dell'istruzione pubblica e in assenza di qualsiasi forma d'intesa con gli enti coinvolti.

Tra l'altro la Regione Piemonte ha già assunto la d.G.R. n. 25-9034 del 25 giugno 2008 di approvazione dei criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico.

Violazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 recante disposizioni di attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

Il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ad organi delle regioni e degli enti locali: nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Non ci si trova, nel caso *de quo*, in nessuna delle ipotesi elencate nel summenzionato articolo e, quindi, il potere sostitutivo esercitato dal Governo con le forme e modalità ivi specificate si pone al di fuori dell'ambito delimitato dalla Costituzione e in violazione delle competenze regionali e degli enti locali.

Compito dello Stato è garantire diritti civili e sociali agli stessi livelli, e non negare il diritto allo studio mettendo a rischio, come in Piemonte, circa 816 scuole in nome di una manovra economica che nulla ha che vedere con la razionalizzazione della rete scolastica e che comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

L'art. 120 della Costituzione conclude affermando che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

Principi, in questo caso, ambedue non rispettati anche perchè già la norma di riferimento (l'art. 64 del d.l. n. 112/2008 qui integrato) non prevedeva alcun coinvolgimento reale delle regioni e delle autonomie locali. La riforma del titolo V della Costituzione ha accresciuto l'autonomia regionale e riconosciuto a Stato e regioni una posizione di parità e di equiordinazione, rendendo ancor più necessario che l'intesa sia applicata come strumento di codeterminazione paritaria.

Viceversa l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 delinea il percorso della diffida (con un termine grottesco di quindici giorni) e della nomina del commissario *ad acta*. Viene citata la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ma tale procedura prevede, proprio all'art. 8 comma 1 citato, un coinvolgimento delle regioni, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, con la partecipazione del Presidente della giunta regionale della regione interessata al provvedimento alla riunione del Consiglio dei ministri. E ciò sta ancor di più a dimostrare come l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 si ponga del tutto al di fuori dell'ambito costituzionalmente delimitato dell'esercizio del potere sostitutivo.

Non è nemmeno rispettato il criterio di «proporzionalità del provvedimento sostitutivo alle finalità perseguite» di cui al quinto comma dell'art. 8 citato.

Violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

L'intervento autoritario e ingiustificato dello Stato mette in crisi il sistema di rapporti regioni/province/comuni già in atto con la d.C.R. n. 613-1208 del 25 gennaio 2000 di approvazione di criteri per la programmazione scolastica e con la recente d.G.R. n. 25-9034 del 25 giugno 2008 di «criteri per l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico 2009/2010» condiviso dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio.

Come già affermato da codesta Corte (sentenza n. 303/2003 e 214/2006), «i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost. possono determinare uno spostamento delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle regioni allo Stato solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la regione stessa». Questa Corte ha più volte affermato che, «allorchè sia ravvisabile, ai sensi dell'art. 118, primo comma, un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare per legge questa materia e ciò pure se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della Costituzione e possono giustificare una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata». Tutti requisiti e presupposti che non si rinvergono nell'art. 3 del d.l. n. 154/2008.

Violazione degli artt. 3, 5, 77 e 97 della Costituzione.

È indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale che le regioni sono legittimate a censurare, in via di impugnazione principale, leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, e che è ammessa la deducibilità di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compressione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

La norma impugnata viola quel principio di ragionevolezza che potrebbe fare ravvisare un interesse pubblico prevalente tale da giustificare una così grave limitazione e invasione della sfera di competenza regionale e degli altri enti locali territoriali.

L'uso del decreto-legge, unitamente al brevissimo termine concesso alle regioni per ottemperare a disposizioni a loro volta invasive della loro competenza legislativa concorrente, rappresentano solo un modo per disporre in breve tempo di un consistente risparmio economico a scapito delle regioni, degli enti locali e delle stesse scuole. È pertanto evidente la mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza, mancanza che determina una ancor più pesante vulnerazione delle attribuzioni costituzionali della regione.

Istanza di sospensione.

L'art. 35 della legge n. 87/1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131/2003, consente che la Corte sospenda l'esecuzione delle norme impuginate se c'è un rischio di pregiudizio grave e irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini.

La norma impugnata impone alle regioni ed agli enti locali di ultimare i piani di ridimensionamento scolastico entro il 30 novembre già di quest'anno con la previsione di una diffida a tali adempimenti in soli quindici giorni pena la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico delle stesse regioni ed enti locali.

È di tutta evidenza l'esistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata misura di sospensione.

P. Q. M.

Si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, previa sospensione dell'esecuzione, dell'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, per violazione degli artt. 117, 118, 120, 3, 5, 77, secondo comma e 97 della Costituzione anche in relazione all'art. 8 della legge n. 131/2003.

Torino - Roma, addì 21 ottobre 2008

Avv. Giovanna SCOLLO - Avv. Gabriele PAFUNDI

08C0850

N. 17

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 28 ottobre 2008
(della Regione Siciliana)*

Finanza regionale - Imposte e tasse - Istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare la spettanza del gettito derivante dall'imposizione indiretta sul consumo di taluni prodotti energetici (gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile), nonché a sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del relativo gettito - Diniego espresso con la Nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: «Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Mancata attribuzione al bilancio regionale di entrate ad esso spettanti per effetto del mutato quadro legislativo che ha configurato le accise sui riferiti prodotti energetici come imposte indirette sul consumo, anziché sulla produzione, determinando la cessazione della riserva allo Stato del relativo gettito - Denunciata lesione delle attribuzioni e della autonomia finanziaria della Regione Siciliana - Compressione delle risorse spettanti alla Regione in base allo statuto e alle norme di attuazione in materia finanziaria - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'atto censurato e di conseguente annullamento dello stesso nella parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle suddette imposte.

- Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, 13 agosto 2008, n. 14413-2008.
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 37; decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Michele Arcadipane e Paolo Chiapparone, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 236 del 7 ottobre 2008 (allegato 1);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto della nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione federalismo fiscale, avente ad oggetto: «Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007» (allegato 2).

F A T T O

Con la appena citata nota ministeriale 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, pervenuta alla regione ricorrente in data 20 agosto 2008, sono state rigettate le istanze avanzate dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito, con note prot. n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26 ottobre 2007, e n. 6991 del 21 maggio 2008, nonché con l'assessoriale prot. n. 9645 del 24 luglio 2008 (all. 3, 4, 5 e 6) con le quali si rivendicava la spettanza alla Regione Siciliana del gettito derivante dalla tassazione sul consumo di taluni prodotti energetici, al fine anche di sollecitare l'emanazione delle opportune disposizioni e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito relativo.

Infatti, in attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE — che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di recepimento nell'ordinamento interno della predetta direttiva comunitaria), sono stati determinati sostanziali cambiamenti nella disciplina nazionale della tassazione indiretta di alcuni prodotti energetici (gas naturale e carbone, lignite, coke di carbone fossile) modificandone le relative accise da imposte di produzione in imposte sul consumo.

Il mancato accoglimento delle richieste formulate lede sicuramente le attribuzioni della Regione Siciliana e l'autonomia finanziaria della stessa, e viene censurato — in relazione anche alle motivazioni addotte nella nota che dà origine al conflitto, che si palesano inidonee a fondare il diniego opposto e conseguentemente ad escludere il relativo diritto della regione — per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Negandosi, invero indebitamente ed illegittimamente, la spettanza alla regione delle entrate tributarie considerate, si determina una compressione delle risorse alla stessa attribuite dalla normativa richiamata che costituisce, nella fattispecie, parametro di costituzionalità.

Va, infatti, rilevato che l'impianto statutario, e l'attuazione che alle relative disposizioni è stata data, determina l'attribuzione alla Regione Siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati — e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'articolo 36 dello statuto, nonché, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime — il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa regione.

Ciò, in generale, premesso, si evidenzia che le pretese di spettanza avanzate dalla Regione Siciliana, con le richiamate note, in relazione alle sopraindicate imposte, hanno un preciso fondamento in forza delle invocate norme parametro.

Con l'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 sono state apportate sostanziali modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative») e, in particolare, sono stati integralmente sostituiti gli articoli 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) e 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale) del medesimo testo unico.

Il nuovo assetto di tale tipo di imposte indirette, relativamente a taluni prodotti energetici, quali il carbone, la lignite e il coke di carbon fossile, nonché il gas naturale, ha spostato il momento impositivo da quello della produzione a quello della fornitura e del relativo consumo.

L'art. 21, comma 6, infatti prevede la sottoposizione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h*), (carbone, lignite e coke) «al momento della fornitura» considerando «fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera *h*) da impiegare per uso proprio».

L'art. 26, comma 1, prevede che «Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio».

In proposito, anche l'Agenzia delle dogane, nel fornire indicazioni applicative a seguito delle novelle determinate dal d.lgs. n. 26 del 2007, nella circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (all. 7) ha ritenuto di dover «sottolineare l'individuazione, per molti di questi prodotti, del peculiare momento generatore dell'obbligazione tributaria nell'atto di cessione all'utente finale (gas naturale, energia elettrica)...» (Paragrafo 2).

La medesima circolare, al paragrafo 8.1, specifica, con riguardo al «gas naturale», che «il momento generativo dell'obbligazione tributaria coincide con il momento della fornitura del prodotto ai consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

E' questa un'altra novità nel settore, in quanto per il gas metano, il precedente quadro normativo identificava il momento della nascita dell'obbligazione tributaria «nella fabbricazione» o «nell'importazione»; e, per il carbone, lignite e coke di carbon fossile, al paragrafo 9, evidenzia che «Per tali prodotti l'esclusione dal regime del deposito fiscale, e quindi anche dai vincoli comunitari di circolazione in regime sospensivo, è disposta per il fatto che momento generatore ed esigibilità dell'imposta coincidono con la fornitura del prodotto stesso all'utilizzatore finale».

Pertanto, in dipendenza delle predette modifiche legislative, non è più ammissibile configurare la tassazione dei prodotti in questione quale imposta di produzione.

Il mutamento dell'imposizione indiretta in questione da imposta sulla produzione ad imposta sul consumo assume particolare rilievo con riguardo al particolare impianto finanziario della Regione Siciliana che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, attribuisce alla stessa la spettanza di tutte le entrate tributarie erariali, dirette e indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale che sono riservate allo Stato.

Nessun rilievo, in proposito, può assumere la circostanza che la tabella «A» annessa al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto regionale in materia finanziaria, annoveri tra le altre l'«imposta erariale sul gas metano» (punto 11).

Tale imposta viene ricompresa, infatti, perché rientrante fra le «Imposte di produzione» previste come «Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello statuto» (così testualmente è specificato nella Tabella in questione).

Pertanto, la presunta riserva allo Stato (argomento utilizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota qui impugnata) non è stata mai prevista come assoluta (e se lo fosse risulterebbe costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 36, secondo comma, dello statuto) ma per scopi esplicativi e di chiarezza, in quanto, al momento della compilazione delle norme di attuazione l'imposizione erariale sul gas metano era configurata quale imposta di produzione.

Se, poi, si volessero utilizzare argomentazioni estremamente formali e letterali, basterebbe rilevare che ciò che è stato rivendicato dalla regione (e denegato dallo Stato con la nota per cui oggi è causa) non è un'«imposta erariale sul gas metano» ma l'imposta sul «gas naturale».

Meno comprensibili risultano, poi, le argomentazioni del Ministero utilizzate per denegare la spettanza delle accise sul carbone, carbon coke e lignite.

La circostanza che, originariamente, le imposte su tali prodotti vennero destinate a specifiche esigenze di copertura di spesa di per sé è ininfluyente sol che si consideri che, anche a seguito dell'intervento di codesta ecc.ma Corte (sent. 288 del 2001), con l'art. 52, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fu determinata la cessazione delle riserve all'erario statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Nè pregio può avere la constatazione che i tributi in questione non erano stati istituiti all'epoca della compilazione delle norme di attuazione statutarie in materia finanziaria.

Senza addentrarsi in altre considerazioni, basta qui ricordare che codesta Corte, nel ricostruire l'assetto finanziario della Regione Siciliana, come delineato con gli articoli 36 e 37 dello statuto e come concretamente attuato con le relative norme di attuazione, ha constatato che «la fonte principale di finanziamento della regione è divenuto il gettito, regionalmente riscosso, dei tributi istituiti e regolati dalle leggi dello Stato, pienamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana» (sent. n. 11 del 1999); e che codesta Corte con la richiamata sentenza n. 288 del 2001 e con altre consimili ha sostanzialmente riconosciuto la spettanza alla regione di proventi derivanti da imposte sicuramente istituite dopo l'emanazione delle norme di attuazione statutarie.

Infine, la motivazione del Dipartimento ministeriale che afferma l'«unicità del concetto di accisa» per sostenere che la distinzione tra imposte di fabbricazione e imposte di consumo sarebbe di natura «puramente concettuale» e che

non consentirebbe di sottrarre all'erario statale il gettito della tassazione sul carbone, coke di carbone e lignite, è un'affermazione solo assertiva ed autoreferenziale.

Invero l'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 dà solo la definizione dell'«accisa» — «ai fini del presente testo unico» — indicandola come «imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo».

L'art. 7, comma 2, della legge 17 aprile 2003, n. 80, poi, sempre «ai fini della presente legge» indica solo quelle «accise» il cui sistema andava riformato mediante la delega recata dalla legge stessa.

Si tratta, comunque, di definizioni antecedenti al recepimento della richiamata direttiva CE n. 2003/96/CE, operata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, e che non contrastano con i sostanziali cambiamenti da tale decreto legislativo determinati nella disciplina della tassazione indiretta (da imposte sulla fabbricazione ad imposte sul consumo).

Invero, ciò che accomuna le varie imposizioni, sulla fabbricazione o sui consumi, sotto il termine di «accisa» è solo la loro natura di imposizioni indirette che gravano sulla quantità dei beni prodotti o immessi in consumo (esprimendosi in termini di aliquote rapportate all'unità di misura) a differenza, ad esempio, dell'IVA che incide sul loro valore.

Di contro, l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 attribuisce alla regione la spettanza di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» riservando allo Stato, ai sensi dell'art. 36 dello statuto, solo le entrate derivanti «dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale».

Il quadro statutario in materia finanziaria ha, quindi, operato una ripartizione «dinamica» fra Stato e regione non basato su criteri quantitativi ma sulla natura dei tributi, salvo che per le imposte (ed entrate) nuove istituite dallo Stato per essere espressamente destinate a determinate spese.

Pertanto, indubbia risulta la spettanza all'erario regionale, a termini degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, del gettito dell'imposizione derivante dalla tassazione indiretta del gas naturale, carbone, lignite e coke di carbone fossile, a termini del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e maturata nell'ambito del territorio della regione.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte:

accogliere il presente ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale della nota impugnata in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli 36 e 37 dello statuto e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto censurato, nella parte in cui nega la spettanza regionale del gettito delle imposte individuate nel corpo del presente ricorso, maturate nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

Si depositano con il presente atto:

- 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 236 del 7 ottobre 2008).*
- 2) Nota nota 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione federalismo fiscale.*
- 3, 4 e 5) Note prot. n. 8298 del 29 giugno 2007, n. 12912 del 26 ottobre 2007, e n. 6991 del 21 maggio 2008, dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Dipartimento finanze e credito.*
- 6) Nota prot. n. 9645 del 24 luglio 2008, dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.*
- 7) Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane (stralcio. Il testo integrale è stato reperito su Internet all'indirizzo web: <http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JFrame>*

Palermo, addì 10 ottobre 2008

Avv. Michele ARCADIPANE - Avv. Paolo CHIAPPARONE

N. 387

Ordinanza del 27 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del fallimento Calzaturificio Fiorina S.p.A. contro Cariprato - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.

- Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita in epoca successiva alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Riproposizione di questione già oggetto dell'ordinanza n. 117/2008 di restituzione atti per *jus superveniens*.**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva.

Premesso che la curatela del fallimento Calzaturificio Fiorina S.p.A., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 31 marzo 2005, ha proposto contro la Cassa di risparmio di Prato S.p.A. una domanda ex artt. 42 e 44, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita — e incamerate dalla banca — in epoca successiva alla sentenza di fallimento;

che ciò ha fatto, in data 20 febbraio 2007, mediante ricorso ex art. 24, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione. a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento;

che la Cassa si è costituita deducendo l'inapplicabilità del rito camerale, di cui al citato art. 24, secondo comma, legge fall., alle controversie relative alle procedure fallimentari aperte prima del 16 luglio 2006; e, in subordine, ha sollecitato il collegio a valutare la legittimità costituzionale della nuova disposizione, infine contestando il fondamento della domanda anche per ragioni di merito;

che questo Tribunale, tanto premesso, con ordinanza 21 maggio 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo sostituito dall'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che invero l'ordinanza ha così motivato:

«II. — Ciò fermo stante, reputa il collegio che la causa sia stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.; ma che la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737 -742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non vada immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punto decisivo, in tema di rilevanza, attiene al fatto se alle azioni ex art. 44, legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.

Al quesito devesi fornire risposta affermativa.

La sanzione, che colpisce gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, è l'inefficacia.

Legittimato a far valere codesta condizione, ai fini della conseguente azione restitutoria, è unicamente il curatore del fallimento.

Su codesti principi non si registrano dissensi.

Non par dubbio, allora, che trattasi di azione derivante dal fallimento: il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite, le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Donde, atteso il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Né, per superare il rilievo, sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure sono definiti secondo la legge anteriore”.

Il testuale riferimento, ai “ricorsi per dichiarazione di fallimento” alle “domande di concordato fallimentare depositate prima”, e alle “procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti”, ne identifica — e ne delimita — l’oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l’art. 24, secondo comma, legge fall.

IV. — A giudizio del collegio, la disposizione è incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell’art. 76 Cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l’art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l’esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 1): “semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia”.

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell’oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie “in materia fallimentare”).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del “potere di modifica della disciplina del fallimento” — la disposizione della delega fosse nel senso dell’accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento.

Se questo è, appare chiaro che l’art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l’innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie “in materia fallimentare” (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex art. 24*, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all’art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell’ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa, al pari — per proporre taluni esempi — delle azioni revocatorie fallimentari e delle azioni di responsabilità *ex art. 2394-bis c.c.*): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una

specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex art. 3 Cost.*, la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex artt. 737 e seg. c.p.c.*) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo per il sol fatto che l'azione abbia come presupposto il fallimento di una delle parti.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, *Cost.*, atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni "giusto processo" necessariamente "regolato per legge" in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa ("per legge") che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — E' appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da Corte cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, "della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge" così in motivazione C. cost. n. 1998/141, in riferimento a C. cost. n. 1989/587 (ord.).

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. "da 737 a 742 del codice di procedura civile", nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.»

che la Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile 2008, n. 117, ha disposto la restituzione degli atti a questo Tribunale, affinché fosse valutata la perdurante rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che invero la Corte ha ritenuto che, successivamente al deposito dell'ordinanza 21 maggio 2007 di questo Tribunale, è entrato in vigore il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che all'art. 3, primo comma, ha espressamente previsto l'abrogazione della disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale;

che questo tribunale reputa di dover confermare la perdurante rilevanza della riferita questione sul rilievo che sulla medesima non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d. lgs. correttivo.

Si osserva difatti che l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 10 gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(E' fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — ex artt. 7, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa ex art. 3, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 10 gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo Tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*): donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cfr.* per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

conferma la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, indicata in motivazione, relativamente all'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende nuovamente il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 388

*Ordinanza del 25 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Lucca
nel procedimento civile promosso da Curatela del Fallimento Berti & C. S.r.l. contro Intesa San Paolo S.p.A.*

- Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Berti & C. S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo tribunale in data 4 dicembre 2002, ha proposto contro Intesa Sanpaolo S.p.A. una domanda *ex art. 67*, primo e secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 23 novembre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La banca si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (c.d. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni de quibus deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare. Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.*

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'*art. 3*, comma 1, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* nel testo di cui all'*art. 21* del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'*art. 22* del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'*art. 22* cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.*, le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'*art. 22* del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'*art. 3* alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'*art. 22* cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe deroga al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo Tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'*art. 3*, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (*art. 22*) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'*art. 3*, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cf.* per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 Cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (id est, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex* art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex* art. 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex* artt. 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale ex artt. 737 e seg. c.p.c., oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio ex art. 111 Cost. che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da Corte cost. n. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione Corte cost. n. 1998/141, in riferimento a Corte cost. n. 1989/587 (ord.)].

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 389

*Ordinanza del 25 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Lucca
nel procedimento civile promosso da Curatela del fallimento Berti & C. S.r.l. contro Banca Del Monte di Lucca S.p.A.*

- Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerale alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Berti & C. s.r.l. dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 4 dicembre 2002, ha proposto contro la Banca del Monte S.p.A. una domanda *ex art. 67*, primo e secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 23 novembre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La banca si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d. lgs. n. 169/2007 (cd. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 dicembre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni de quibus deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare. Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'art. 24, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9.1.2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d. lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo Tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cf.* per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 Cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, sesto comma, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1^o gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovata modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (id est, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex* art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex* art. 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex* artt. 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da Corte cost. n. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione Corte cost. n. 1998/141, in riferimento a Corte cost. n. 1989/587 (ord.).

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 390

Ordinanza del 2 luglio 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del Fallimento Progetto S.r.l. contro Fratelli Rossi Mauro e Stella S.n.c. ed altri

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di pagamenti eseguiti dalla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerali alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Progetto s.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 15 dicembre 2004, ha proposto contro la Fratelli Rossi s.n. c., nonché contro i soci in proprio Mauro e Stella Rossi, una domanda *ex art. 67*, primo e secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di taluni pagamenti eseguiti nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento. Ciò ha fatto, in data 13 dicembre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

I convenuti si sono costituiti resistendo.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. Conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (cd. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni de quibus deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare. Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'*art. 24*, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'*art. 3*, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'*art. 24*, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'*art. 21* del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'*art. 22* del d. lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'*art. 22* cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'*art. 24*, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'*art. 22* del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'*art. 3* alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'*art. 22* cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'*art. 24*, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe deroga al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'*art. 24*, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'*art. 3*, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (*art. 22*) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'*art. 3*, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cf.* per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877)

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, sesto comma, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenersi essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che - stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex* art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex* art. 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex* artt. 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.).

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. Agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 391

Ordinanza del 25 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del Fallimento Criko Helmets S.a.s. di Corsini C. & C. contro Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerale alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Criko Helmets S.a.s. di Corsini C. & C., dichiarato giusta sentenza di questo tribunale in data 16 dicembre 2004, ha proposto contro la Cassa di risparmio di Volterra S.p.A. una domanda ex art. 67, primo e secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 14 dicembre 2007, mediante ricorso ex art. 24, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La banca si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni ex art. 67 legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (cd. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione ex art. 67 legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'art. 24, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 10 gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo,

quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo Tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la

necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cf.*: per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, sesto comma, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, comma sesto, lettera *a*), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 10 gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex* art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex art. 3 Cost.*, la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex artt. 737 e seg. c.p.c.*) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 10 gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.)].

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 392

Ordinanza del 25 giugno 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del fallimento Phoenix - Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l. contro Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerale alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Phoenix Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 4 novembre 2004, ha proposto contro la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. una domanda *ex art. 67*, primo e secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 29 ottobre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La banca si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006*, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1^o gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (cd. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'art. 24, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, comma 1, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (cfr: per singole applicazioni Cass. sez. nn. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione — accelerazione (art. 1, comma 6, lettera a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenersi essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex art.* 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex art.* 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex artt.* 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.)].

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d. lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 393

Ordinanza del 14 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del Fallimento Phoenix - Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l. contro Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerale alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Phoenix Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 4 novembre 2004, ha proposto contro la Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. una domanda *ex art. 67*, secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 29 ottobre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La Cassa si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in Camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.:

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (c.d. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'art. 24, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20.)

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (cfr: per singole applicazioni Cass. sez. nn. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 cost. (c.d. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione — accelerazione (art. 1, sesto comma, lettera a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del c.d. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione ex art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio ex art. 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (ex artt. 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» [così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.)].

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 394

Ordinanza del 14 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Curatela del fallimento Phoenix - Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l. contro Banca Toscana S.p.A.

- Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di rimesse confluite su conto corrente bancario intestato alla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerale alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di Phoenix - Officine Meccaniche Lucchesi S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo tribunale in data 4 novembre 2004, ha proposto contro la Banca Toscana S.p.A. una domanda *ex art. 67*, secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di talune rimesse confluite su conto corrente della fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 24 ottobre 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La banca si è costituita resistendo alla pretesa.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.:

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (cd. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito devesi fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67* legge fall. è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'art. 24, secondo comma, legge fall.

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'art. 3, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'art. 24, secondo comma, legge fall. nel testo di cui all'art. 21 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'art. 22 cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20).

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'art. 24, secondo comma, legge fall., le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'art. 22 del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'art. 3 alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'art. 22 cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'art. 24, secondo comma, legge fall. a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe derogare al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cf.* per singole applicazioni Cass. sez. un. 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 Cost. (cd. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione — accelerazione (art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo deve ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex* art. 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex* art. 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex* artt. 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt. 737 e seg. c.p.c.*, oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art. 111 Cost.* che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.).

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

N. 395

*Ordinanza del 2 luglio 2008 emessa dal Tribunale di Lucca
nel procedimento civile promosso da Curatela del Fallimento 3T S.r.l. contro C.A.C. S.r.l.*

Fallimento e procedure concorsuali - Ricorso proposto da curatore fallimentare per ottenere declaratoria di inefficacia, nei confronti della massa, di pagamenti eseguiti dalla società fallita nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento - Applicabilità, ove non diversamente disposto, delle norme del codice di procedura civile in materia di procedimenti camerati alle azioni derivanti dal fallimento - Previsione introdotta dall'art. 21 del decreto legislativo n. 5 del 2006, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali - Ritenuta inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2007 abrogativo della norma impugnata - Eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il duplice profilo dell'irrazionalità della disciplina processuale prescelta dal legislatore e dell'ingiustificata disparità di trattamento riservata, nelle condizioni di fruizione della tutela giurisdizionale, a posizioni soggettive normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi al giusto processo.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 24, comma secondo, come sostituito dall'art. 21 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, 76 [in relazione all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1), della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la formulata riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

I. — La curatela del fallimento di 3T S.r.l., dichiarato giusta sentenza di questo Tribunale in data 21 dicembre 2006, ha proposto contro C.A.C. S.r.l. una domanda *ex art. 67*, secondo comma, legge fall. finalizzata a sentir dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa, di taluni pagamenti eseguiti nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento.

Ciò ha fatto, in data 29 giugno 2007, mediante ricorso *ex art. 24*, secondo comma, legge fall., sul presupposto dell'immediata applicabilità di consimile disposizione, a far data dal 16 luglio 2006, a tutte le azioni derivanti dal fallimento.

La convenuta non si è costituita.

II. — Ad avviso del collegio la causa è stata esattamente incardinata, da parte attrice, mediante ricorso al rito camerale dettato dall'art. 24, secondo comma, legge fall.

E tuttavia — come già osservato in separati giudizi — la disposizione da ultimo citata, nello stabilire che, salva diversa previsione, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli artt. 737-742 c.p.c. (con deroga alla disciplina di cui all'art. 40, terzo comma, c.p.c.), non resta immune, per le ragioni che seguono, da fondati dubbi di legittimità costituzionale.

III. — Punti decisivi, in tema di rilevanza, attengono al fatto:

(i) se alle azioni *ex art. 67* legge fall., proposte dopo il 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore della riforma *ex d.lgs. 9 gennaio 2006*, n. 5, salve le modifiche apportate agli artt. 48, 49 e 50), debba o meno essere applicato il procedimento in Camera di consiglio di cui al nuovo testo dell'art. 24, secondo comma, legge fall.;

(ii) se, sulla ritenuta anzidetta applicazione, rispetto ad azioni già proposte alla data del 1° gennaio 2008, possa influire l'abrogazione dell'art. 24, secondo comma, legge fall. conseguente al sopravvenuto d.lgs. n. 169/2007 (c.d. decreto correttivo).

Osserva il collegio che al primo quesito debesì fornire risposta affermativa; al secondo risposta negativa.

Queste le ragioni.

(i) Non par dubbio, alla luce del consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale fin qui manifestatosi, che l'azione *ex art. 67 legge fall.* è azione derivante dal fallimento, il fallimento essendone il presupposto e non potendo l'azione stessa ammettersi se non a seguito dell'apertura del concorso, previa legittimazione esclusiva del curatore.

Secondo il disposto *ex art. 24 legge fall.*, nel testo in vigore al momento della instaurazione della lite (29 ottobre 2007), le azioni derivanti dal fallimento sono soggette al rito camerale.

Atteso infatti il generale criterio *tempus regit actum*, valevole in materia processuale in mancanza di apposita disciplina transitoria, alle azioni *de quibus* deve applicarsi la legge processuale del tempo in cui le stesse sono esercitate.

Per superare il rilievo, non sembra al collegio potersi far leva sulla generale previsione transitoria apposta, *ex art. 150*, al d.lgs. n. 5 del 2006.

Appare risolutivo considerare, in contrario, che questa previsione contiene la disciplina transitoria dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (o di concordato fallimentare) depositati prima del 16 luglio 2006, e delle procedure concorsuali pendenti alla stessa data; nel senso che detti ricorsi e dette procedure «sono definiti secondo la legge anteriore».

Il testuale riferimento, ai «ricorsi per dichiarazione di fallimento» alle «domande di concordato fallimentare depositate prima», e alle «procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti», ne identifica — e ne delimita — l'oggetto.

Non appare quindi seriamente contrastabile il rilievo — già formulato da certa dottrina — che la disposizione *ex art. 150* non riguarda altro che i pendenti procedimenti prefallimentari, le procedure fallimentari già aperte e, al più, i relativi procedimenti endofallimentari; non anche, invece, le azioni autonome, che semplicemente dal fallimento derivano, e che vanno a parare in un giudizio extrafallimentare.

Da ciò la rilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità afferente l'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.*

(ii) Su detta rilevanza non appare influire la sopravvenuta abrogazione di cui al succitato d.lgs. correttivo.

Si osserva che l'*art. 3*, primo comma, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha sì abrogato l'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* nel testo di cui all'*art. 21* del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; e tuttavia, in base alla previsione generale transitoria contenuta nell'*art. 22* del d.lgs. n. 169/2007, l'effetto abrogativo rileva a far data dal 1° gennaio 2008, con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente.

Dispone infatti l'*art. 22* cit. che il decreto correttivo entra in vigore il 1° gennaio 2008 e le relative disposizioni si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore e alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

(È fatta salva l'applicazione alle procedure concorsuali pendenti delle sole disposizioni — qui non rilevanti — *ex artt. 7*, sesto comma, 18, quinto comma, 19 e 20).

La disposizione abrogativa *ex art. 3*, primo comma, che parimenti riguarda, non le procedure concorsuali o i procedimenti per dichiarazione di fallimento, sebbene, di riflesso all'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.*, le azioni ordinarie (vale a dire extrafallimentari) che dal fallimento derivano, non è direttamente mentovata in seno alla previsione transitoria.

Sicché delle due, l'una: o si dice che l'*art. 22* del d.lgs. n. 169/2007, nel riferirsi alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore, ha inteso limitare l'effetto abrogativo di cui all'*art. 3* alle sole azioni derivate da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008, così contemplando un'implicita disciplina transitoria anche per ciò che attiene a dette azioni; oppure si dice che l'*art. 22* cit. ha inteso dettare una disciplina transitoria che riguarda le sole disposizioni direttamente involgenti la disciplina concorsuale in sé (endofallimentare), così stabilendo, quanto alle azioni extrafallimentari, l'abrogazione immediata dell'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* a far data dal 1° gennaio 2008.

In entrambi i casi, tuttavia, resta indubbia la non interferenza dell'effetto abrogativo sulla fattispecie processuale che qui viene in considerazione: nel primo, quale diretta emanazione della così ricostruita disciplina transitoria (che farebbe deroga al principio dell'immediata vigenza delle norme sul processo correlando l'abrogazione dell'*art. 24*, secondo comma, *legge fall.* alle azioni derivanti da fallimenti aperti dopo il 1° gennaio 2008); nel secondo, quale conseguenza del principio processuale *tempus regit actum*.

E difatti, anche seguendosi — come reputa di fare questo tribunale — la seconda delle succitate interpretazioni (siccome più rispettosa dei principi generali relativi alla successione delle norme sul processo), e ritenendosi l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 sottratto alla previsione transitoria che lega (art. 22) l'applicazione del decreto correttivo ai soli fallimenti aperti dopo la sua entrata in vigore, si deve comunque ricavare l'inidoneità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 169/2007 ad attingere azioni già esercitate alla predetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Questo perché, in materia processuale, la regola fondamentale è quella della efficacia delle norme processuali in rapporto ai fatti compiuti (*tempus regit actum*); donde la successione della legge nel tempo, da un lato, comporta la necessaria salvezza degli atti compiuti (*facta praeterita*), e, dall'altro, impone l'applicazione delle norme nuove ai soli atti da compiersi, ferme restando tuttavia l'unità e la coerenza interna del procedimento.

Pertanto, in mancanza di disposizioni transitorie con riguardo all'applicazione delle nuove norme processuali, non appare consentito fare delle medesime un'applicazione retroattiva (oltre tutto lesiva dei precetti costituzionali di ragionevolezza e di assicurazione del diritto di difesa: artt. 3 e 24 Cost.), dovendosi invece salvaguardare l'unità del procedimento e seguire un'interpretazione ultrattiva delle disposizioni abrogate (*cfr.* per singole applicazioni Cass., sez. un., 2007/5394; Cass. 2004/7053; Cass. 2003/6877).

Osserva il collegio che si è qui in presenza di disposizioni relative al tipo processuale mercé il quale trattare il giudizio in coerenza con le modalità di sua instaurazione, se, cioè, processo camerale o processo di cognizione; ed è evidente che l'atto introduttivo della lite, regolato dalla legge processuale del suo tempo e giustamente attestato, in base a questa, sul ricorso a un ben determinato tipo processuale (il processo camerale), ha in questo senso già prodotto i propri effetti in senso non compatibile con l'applicazione immediata della disposizione abrogativa.

IV. — Ciò stante, reputa il collegio che l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi alle controversie come quella in esame, già instaurate alla data di entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 169 del 2007; e, come tale, lo stesso appare incostituzionale per violazione, innanzi tutto, dell'art. 76 cost. (c.d. eccesso di delega).

Al riguardo viene in rilievo l'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80.

Con detta norma è stato espressamente conferito il potere di «modificare la disciplina del fallimento»; ed è stato precisato che, in un tale ambito oggettivo, l'esercizio del potere di modifica deve avvenire nel rispetto — per quanto di interesse — del criterio direttivo di semplificazione-accelerazione (art. 1, sesto comma, lettera *a*), n. 1): «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia».

Anche in ordine alle controversie, dunque, il potere di intervento del governo devesi ritenere essere stato conferito nei limiti dell'oggetto della disciplina del processo fallimentare, in senso funzionale (di semplificazione e di accelerazione del processo di fallimento) e in senso oggettivo (mediante il riferimento alle sole controversie «in materia fallimentare»).

Sembra al collegio, cioè, che — stante il conferimento del «potere di modifica della disciplina del fallimento» — la disposizione della delega fosse nel senso dell'accelerazione delle procedure applicabili ai ricorsi per dichiarazione di fallimento e alle successive controversie endofallimentari, con implicita, ma inequivoca, esclusione di ogni riferimento ai processi ordinari semplicemente derivanti dal fallimento. Il tutto in coerenza con la *ratio* di semplificazione del cd. processo di fallimento in sé e per sé considerato.

E difatti nessuno dei successivi principi e criteri direttivi appare destinato a consentire, al governo, di stabilire una nuova disciplina processuale delle azioni ordinarie che derivano dal fallimento; disciplina del resto abrogata — come sopra rammentato — per le azioni successive al 1° gennaio 2008 (ovvero, secondo l'alternativa interpretazione, per le azioni derivanti da fallimenti aperti dopo tale data).

Se questo è, appare chiaro che l'art. 24, secondo comma, legge fall., nel riferire la specificità del processo ivi indistintamente stabilita, secondo l'innovato modello camerale puro, a tutte le azioni che derivano dal fallimento, comprese le azioni autonome extrafallimentari, ha ecceduto i limiti imposti dalla delega, finendo col coinvolgere in un unico rito (oltre tutto privo di adeguate e predeterminate regole formali) vuoi le controversie «in materia fallimentare» (*id est*, quelle relative alle singole fasi del processo di fallimento), vuoi le controversie che semplicemente suppongono il fallimento come mero (ancorché necessario) presupposto.

V. — In secondo luogo, e comunque, la disposizione *ex art.* 24, secondo comma, legge fall. appare incostituzionale per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

Il riferimento all'art. 3 Cost. viene fatto in relazione al ruolo che il principio di uguaglianza è venuto ad assumere nel tempo, quale clausola generale di ragionevolezza.

Tenendo in conto i correlati limiti imposti dal principio alla legislazione ordinaria, appare al collegio manifesta la irrazionalità della imposizione del modello processuale di tipo camerale al di fuori dell'ambito funzionale di esso proprio, e segnatamente per la soluzione di controversie direttamente involgenti la tutela di diritti soggettivi (tale essendo quella che ne occupa): modello camerale puro utilizzato alla stregua di contenitore neutro, privo di una specifica regolamentazione delle fasi della cognizione; e anzi rimesso alla discrezionalità del giudice e destinato a concludersi con un decreto non suscettibile di giudicato.

Sembra al collegio irragionevole, in particolare, e pertanto lesiva del principio *ex art.* 3 Cost., la scelta di imporre il modello camerale puro (*ex artt.* 737 e seg. c.p.c.) in senso funzionale non già alla realizzazione di obiettivi tipici della giurisdizione camerale in sé, quanto in funzione della realizzazione degli obiettivi della giurisdizione ordinaria.

Una simile prospettiva irragionevolmente trascura la differenza ontologica della tutela camerale rispetto a quella ordinaria, alla luce della quale differenza potersi giustificare il carattere deformalizzato della prima rispetto a quello formale della seconda.

Invero, non appare il procedimento camerale in senso stretto destinato alla tutela del diritto soggettivo in funzione del giudicato (che è invece essenziale quando si discorra di tutela piena del diritto soggettivo), sebbene alla tutela di mere e specifiche facoltà (o di poteri) comprese nel più ampio contenuto del diritto soggettivo stesso (previa contestuale valutazione, per ciò, di eventuali concorrenti interessi superindividuali). Mentre, garanzia fondamentale dei processi a cognizione piena, siano essi di rito ordinario o di rito speciale, nei quali l'accertamento della situazione giuridica soggettiva deve poter sfociare nel giudicato, è l'esattamente opposta predeterminazione delle forme.

La estensione generalizzata a tutte le azioni che derivano dal fallimento del modello di giurisdizione camerale *ex artt.* 737 e seg. c.p.c., oltre che irrazionale per omessa considerazione dei limiti funzionali del modello camerale in sé, appare determinativa, altresì, di una disparità di trattamento tra situazioni omologhe di accertamento e di tutela del diritto soggettivo, per il sol fatto, appunto, che all'azione si associno elementi del tutto casuali: (i) il fatto che il fallimento sia stato o meno pronunciato prima del 1° gennaio 2008; (ii) il fatto che l'azione sia stata o meno promossa prima di tale data.

In più la predetta medesima estensione alimenta il dubbio di una compressione dei diritti di difesa garantiti, alle parti del processo, dall'art. 24, secondo comma, Cost., atteso l'effetto di esporre le parti medesime a regole processuali correlate a sempre incerte direttive giurisdizionali, variabili, oltre tutto, a seconda dell'ufficio giudiziario.

E infine non pare compatibile col generale principio *ex art.* 111 Cost. che vuole, oggi, ogni «giusto processo» necessariamente «regolato per legge» in vista del perseguimento della finalità propria del tipo funzionale, apparendo — la ricordata generalizzata estensione del modello camerale — in contrasto con l'intima essenza dello stesso principio del giusto processo tratto dalla superiore previsione costituzionale, che impone previamente di applicare a ciascuna forma giurisdizionale una regolamentazione normativa («per legge») che tenga conto delle caratteristiche dell'accertamento che si richiede.

VI. — È appena il caso di aggiungere che, sulla questione così come prospettata, non sembra di alcuna influenza ostativa il precedente rappresentato da C. cost. 1998/141, per la sostanziale diversità dell'ambito di riferimento in rapporto ai parametri di costituzionalità presi in considerazione. Ed anzi, proprio seguendo l'impostazione di quel precedente, è da osservare che non è qui in discussione la legittimità del rito camerale in sé, sebbene la doverosa valutazione, all'indicato fine del controllo di costituzionalità, «della rispondenza del medesimo a obiettive ragioni giustificatrici, e in primo luogo alla natura del processo in cui tale rito si svolge» così in motivazione C. cost. 1998/141, in riferimento a C. cost. 1989/587 (ord.).

VII. — Quanto esposto induce il collegio a sollevare la questione di costituzionalità sopra indicata, nella misura in cui l'art. 24, secondo comma, legge fall., come sostituito dall'art. 21 del d.lgs. n. 5/2006, continua a trovare applicazione relativamente alle azioni, derivanti da fallimenti pendenti al 1° gennaio 2008, introdotte prima della suddetta data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007.

Alla luce del testuale richiamo dell'art. 24, secondo comma, legge fall. agli artt. «da 737 a 742 del codice di procedura civile», nessuna interpretazione sembra infatti sperimentabile in chiave adeguatrice, nel senso di una selezione tra le disposizioni richiamate ovvero in funzione della inapplicabilità del riferimento integrale al modello camerale puro per le azioni ordinarie derivanti dal fallimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

solleva, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, legge fall., in riferimento agli artt. 76, 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

sospende il giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri; e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2008.

Il Presidente estensore: TERRUSI

08C0935

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELLA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-051) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 1 2 1 0 *

€ 7,00